

CCXXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde a due interrogazioni del deputato IMBRIANI, una relativa all'invio al tribunale penale degli imputati di reati di stampa, l'altra circa un incidente avvenuto in Napoli durante il dibattimento pei fatti del 1° maggio.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione del deputato IMBRIANI circa l'annunciata nomina del conte Taverna ad ambasciatore d'Italia a Berlino.

CLEMENTINI svolge la proposta di legge sulla insequestrabilità degli stipendi agli operai della Regia marina.

LUCIFERO, a nome del deputato MARCHIORI, presenta la relazione sul disegno di legge sulle strade comunali obbligatorie.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

MORELLI, SINEO, PIGNATELLI, TRIPEPI, relatore, GIOVAGNOLI, COLOMBO, ministro delle finanze, MARCHIORI, CURIONI, TORRIGIANI, BORSARELLI, PINCHIA, VOLLARO, CAVALLI, IMBRIANI, DANEQ, PRINETTI, PICARDI, COCCO-ORTU, FRASCARA e VISOCCHI prendono parte alla discussione.

Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: Approvazione di maggiori spese su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92; Conversione in legge di Reali decreti relativi ai funerali di Carlo Cadorna, di Emilio Broglio e di Niccolò Ferracciù.

STELLUTI-SCALA presenta la relazione sul disegno di legge relativo agli impiegati straordinari.

Dopo brevi osservazioni del presidente del Consiglio e dei deputati IMBRIANI, BARZILAI, TORRIGIANI e NICCOLINI, la Camera si proroga al 4 di maggio.

Annunciasi una domanda d'interrogazione.

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge approvati per alzata e seduta.

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane. Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Castelli, di giorni 15; Flaùti, di 5; Rava, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Nunzio Nasi, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Brunialti, di giorni 4.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. Sono iscritte nell'ordine del giorno tre interrogazioni; tutte e tre dell'onorevole Imbriani.

La prima è indirizzata al ministro di grazia e giustizia « circa la grave violazione di legge e di garanzia costituzionale ormai invalsa di inviare al tribunale penale gli imputati di reati di stampa. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Imbriani m'interroga circa una sentenza, se ho bene indovinato il senso della sua interrogazione, per la quale il gerente di un giornale fu inviato a giudizio avanti il tribunale correzionale.

Questa sembra all'onorevole Imbriani una

violazione di legge. Ora siccome l'invio si fa per sentenza di magistrato, nè il ministro nè la Camera può portare giudizio sulla sentenza; perciò, per la tutela dell'indipendenza della magistratura, e per mantener ben separati i poteri di coloro che fanno le leggi, e di coloro che sono chiamati ad applicarle, a tenore dell'articolo 105 del regolamento, dichiaro di non poter rispondere a questa interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. La lingua batte dove il dente duole. (*Si ride*).

Il ministro di grazia e giustizia, invece di attenersi al testo della mia interrogazione, conscio d'una violazione di legge, che è a sua conoscenza, ed anche alla mia, la porta dinanzi alla Camera.

Questa è la questione. La mia interrogazione era circa la grave violazione di legge e di garanzia costituzionale ormai invalsa di inviare al tribunale correzionale gli imputati di reati di stampa. Io non avevo parlato di nessuna sentenza. Come la intuisce il signor Chimirri? (*Si ride*). È una confessione la sua?

Dunque io mi attengo alla mia interrogazione. Che accadono simili scontri è verissimo signor ministro, io ne convengo; e che ne siano avvenuti a Bologna è anche vero; ma nel Codice nuovo..

Presidente. Onorevole Imbriani, questa non è un'interrogazione, è una dissertazione. L'interrogazione si fa sopra un fatto speciale.

Imbriani. Io non faccio dissertazioni; ho specificato la grave violazione di legge e di garanzie costituzionali.

Presidente. Interroghi sopra un fatto.

Imbriani. Di questo parlo; il ministro non ha risposto su ciò; il ministro mi ha risposto dicendo che non poteva rispondere sulla ipotesi da lui posta. Invece io mi attengo scrupolosamente all'interrogazione fatta, relativa al sistema invalso, quasi come uso, per deludere le garanzie costituzionali, per deludere la legge sulla stampa, di inviare cioè al tribunale correzionale gli imputati di reati di stampa.

È questa io dico che è una violazione di legge; perchè nella legge 22 novembre 1888, che dà facoltà al Governo di pubblicare il Codice penale pel regno d'Italia sono tassativamente determinate ed escluse tutte quelle imputazioni che siano d'indole politica.

Queste disposizioni non si applicano...

Presidente. Ma questo non ha a che fare con la sua interrogazione.

Imbriani. Mi permetta, onorevole presidente....

Presidente. Ella può interrogare sopra un fatto; non discutere sulla legge.

Il ministro le ha risposto che c'è una sentenza; evidentemente la Camera non può entrare nel merito di questa.

Imbriani. Mi permetta...

Presidente. Onorevole Imbriani con questo sistema noi faremmo la Camera giudice della magistratura!

Imbriani. È stato deciso di chiudermi la bocca? Allora io taccio.

Presidente. No, onorevole Imbriani; io la richiamo a considerare che la Camera non può farsi giudice di una sentenza.

Imbriani. Non è della sentenza che io parlo; io parlo del sistema invalso...

Presidente. Allora, non si tratta più di una interrogazione. Faccia questo argomento oggetto di una interpellanza.

Imbriani. Farò la interpellanza, perchè non mi dichiaro soddisfatto; ma dico che quella disposizione non si applica alla legge sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 18 e 29 del Regio Editto del 1848, che riguardano reati d'indole privata. Ora se, in un caso recente, in Roma, il tribunale ha avuto a giudicare con coscienza serena, e si è dichiarato incompetente, in molti altri ciò non è accaduto; ed il guardasigilli ha il dovere di richiamare il Ministero Pubblico alla osservanza della legge.

Il ministro, non sapendo che rispondere, ed avendo la coscienza guasta, perchè egli conosceva già dei fatti speciali di violazione di legge, è venuto innanzi con quello che egli ha citato.

Ecco quel che dovevo dire.

Presidente. Facciamo all'altra interrogazione dell'onorevole Imbriani al ministro di grazia e giustizia, « circa un grave fatto avvenuto in Napoli, durante il dibattimento pubblico pei fatti del 1° maggio. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Dirò questo solo: che, durante il dibattimento, che si svolge avanti il tribunale di Napoli, uno degli imputati si rese colpevole del reato previsto dall'articolo 122 del Codice penale. Il Pubblico Ministero, come nè ha il diritto,

chiese l'arresto del colpevole e che si procedesse a suo carico a norma di legge. Il tribunale pronunziò uniformemente. Non ho altro d'aggiungere in risposta alla interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. È un sistema preso da questo ministro di grazia e giustizia. (*Sì! sì! — Si ride*). Precisamente: è un sistema preso. Però la stampa, la opinione pubblica, si era pronunziata contro questo brutto fatto in modo, che, a quanto si afferma, il ministro avrebbe già provveduto. Ed io ero venuto qui per dire che ero lieto dei provvedimenti presi dal ministro. Ma, siccome il ministro non riserva i suoi sorrisi, sotto i suoi baffetti neri, perchè tinti (*Si ride*), che per le sale da ballo e per le ballerine...

Presidente. Onorevole Imbriani Ella fa delle interrogazioni che non hanno ragione di essere e il regolamento mi impone...

Imbriani. Hanno tanto ragione di essere che si è già provveduto!

Voci. E allora perchè interroga?

Imbriani. Signori, l'interrogazione era stata fatta prima che si provvedesse. Ora, avendo saputo che si era provveduto, mi aspettavo una risposta che mi desse agio di dichiararmi soddisfatto. Vedete quindi che la mia condotta è perfettamente corretta. Giudicherete voi se sia stata corretta quella del ministro.

Presidente. Passiamo alla terza interrogazione dell'onorevole Imbriani al ministro degli esteri « circa la annunciata nomina del conte Taverna ad ambasciatore d'Italia a Berlino. »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Sta in fatti che il senatore conte Taverna è stato incaricato di reggere la nostra ambasciata a Berlino.

Imbriani. E sta in fatti ed in diritto che io e una gran parte d'italiani siamo dolentissimi di questa nomina del Governo. Sta in fatti che il ministro degli esteri è andato contro la opinione pubblica. Sta in fatti che l'ambasciatore Taverna non rappresenterà l'Italia, ma il partito che egli dichiarava come unico fattore dell'Italia; poichè in una recente lettera egli ha detto che il partito moderato è stato l'unico fattore dell'Italia. Se questa è cosa di cui può compiacersi il ministro degli esteri,

che ha sempre militato nelle file di quel partito, è contraria però alla verità, alla convenienza ed ai sentimenti stessi che diceva voler esprimere il signor Taverna. Egli non ha neppure ricordato Vittorio Emanuele che fu certo uno dei fattori d'Italia; non ha ricordato un altro dei principali fattori d'Italia che fu Giuseppe Mazzini; non ha ricordato Giuseppe Garibaldi che certo non fu fra gli ultimi fattori d'Italia, e forse ne fu il primo.

Ora, o signori, io credo che l'Italia, rappresentata da un ambasciatore che apertamente addimosta il suo spirito di parte, non sia ben rappresentata; poichè un tale ambasciatore non può rappresentare che una fazione sola. E se questa fazione ha fra i suoi membri il capo del Governo, allora le cose prendono maggior gravità; perchè significa che il capo del Governo non vuol rappresentare l'Italia, ma la sola sua fazione.

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, non porti qui il Capo del Governo che sta al di sopra di tutte le nostre discussioni.

Imbriani. Scusi, io parlo del Capo del Governo che è là... (*Accennando al banco dei ministri*).

Presidente. Ah! va bene, va bene; aveva creduto...

Imbriani. Il Capo cui Ella allude sta fuori di qui ed io non lo nomino mai. Lo lascio nell'Olimpo.

Vi ha differenza fra il Capo dello Stato e il Capo del Governo!...

Presidente. Siamo d'accordo!

Daneo. È un bel caso! (*ilarità*).

Imbriani. ...Oltre a ciò non è ancora ben spenta l'eco di opinioni espresse da questo ambasciatore, che deve andare a Berlino, ad un corrispondente del *Berliner Tageblatt* e da questo giornale riconfermate il 10 marzo ultimo; opinioni che altro non sono che provocazioni alla guerra e che altro non dimostrano se non un desiderio fratricida e brutto che avrebbe questo signor ambasciatore contro una nobilissima nazione a noi vicina, e che con noi ha versato il suo sangue su tanti campi di battaglia per l'indipendenza d'Italia. (*Commenti*).

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, Ella oltrepassa i limiti della sua interrogazione. Le parole da Lei accennate non contengono nè eccitamenti nè altro contro alcuno; sono apprezzamenti e semplici giudizi... (*Rumori*).

Imbriani. Non sono giudizi... L'ambascia-

tore li aspetta come avvenimenti, ed egli assisterà lieto allo schiacciamento di quella nazione!... Cose indegne di un italiano; degne soltanto del vostro ambasciatore; ma più indegno chi l'ha nominato! (*Rumori — Commenti*).

Presidente. Onorevole Imbriani, io la richiamo all'ordine! Queste non sono parole degne di un'Assemblea! (*Approvazioni — Commenti*).

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Clementini.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Clementini.

Se ne dia lettura.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Le paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della Regia marina, assimilati, per la legge 1° giugno 1882, n. 737 (serie 3^a), ai militari di bassa forza, non possono cedere o sequestrarsi. Alle stesse paghe e mercedi si estende l'applicazione della legge 17 giugno 1864, n. 1807. »

Presidente. L'onorevole Clementini ha facoltà di svolgere questa sua proposta di legge.

Clementini. Dirò pochissime parole, per attenermi alla promessa fatta di essere brevissimo nello svolgimento di questa proposta di legge.

L'onorevole ministro della marina ricorderà che, nella discussione del suo bilancio, ebbi occasione di richiamare la sua attenzione sopra un fatto che si lamenta dagli operai degli arsenali marittimi: sul fatto, cioè, della diversità di trattamento, circa la sequestrabilità delle paghe di questi operai, a seconda dell'arsenale a cui appartengono.

Questa diversità di trattamento, contraria al principio di eguaglianza che dovrebbe dominare nell'applicazione e nell'interpretazione di una legge che è in vigore in tutto il Regno, ha dato motivo, oltrechè a delle lagnanze, a dei danni gravissimi per gli operai medesimi. Mentre per gli operai degli arsenali marittimi di Spezia e di Napoli si dichiararono sempre insequestrabili le paghe dopo la legge del 1° giugno 1882, per gli operai di Venezia, invece, per una diversa interpretazione datasi alla legge da parte dei magistrati, sono soggette a sequestro.

L'onorevole ministro della marina, nell'alta nobiltà dell'animo suo, ha preso vivamente a cuore la sorte di questi operai; ed io so che egli ha fatto pratiche perchè un uguale trattamento venga fatto a tutti gli operai appartenenti agli arsenali marittimi di Venezia, di Spezia e di Napoli.

Ma la giurisprudenza delle autorità giudiziarie di Venezia e della Corte di cassazione di Firenze ha tenuta ferma l'antica massima della sequestrabilità delle mercedi e paghe degli operai, quantunque assimilati ai militari di bassa forza, contrariamente a quanto ritennero con costanti decisioni le Corti di cassazione di Roma, di Napoli e di Torino. Anzi la Corte Suprema di Firenze, anche recentemente, in una causa che era stata portata al suo giudizio dall'Amministrazione della marina, invocando tutti i precedenti delle altre Corti, a cui si era ricorso per ottenere questa parità di trattamento, con decisione dell'8 febbraio ultimo mantenne il rigore della sua massima circa la sequestrabilità delle paghe di cui si tratta.

È certo che era nella mente del legislatore con la legge del 1° giugno 1882, con cui intese di favorire la classe degli operai degli arsenali marittimi, mettendoli al pari trattamento degli operai borghesi addetti agli arsenali militari terrestri ed assimilandoli ai militari di bassa forza, sia nella paga, sia nel diritto a pensione e sia nel divieto a contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero, era nella mente, dico, del legislatore di assicurare la insequestrabilità, come delle pensioni, che secondo quella legge dovevano essere accordate agli operai, così delle mercedi e paghe di attività di servizio; e ciò a maggior ragione.

In occasione della discussione del bilancio, io accennai alla opportunità che si presentava di chiedere al Parlamento una declaratoria della legge, nel senso che si provvedesse, col togliere ogni questione ed ogni diversità d'interpretazione della legge 1° giugno 1882, alla insequestrabilità delle paghe degli operai di tutti gli arsenali marittimi.

Ecco l'argomento che forma oggetto della proposta di legge da me presentata, previo accordo con l'onorevole ministro della marina. Non invoco, perchè la medesima sia presa in considerazione, la solita ed abituale cortesia della Camera; ma invoco il sacrosanto principio dell'uguaglianza, nella applicazione

ed interpretazione della legge, di tutti i cittadini che la legge stessa riguarda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

De Saint-Bon, ministro della marineria. Io sono grato all'onorevole Clementini delle sue cortesi parole per l'amministrazione della marina, la quale ha avuto sempre il desiderio che la più grande uniformità sia mantenuta nei vari dipartimenti marittimi. Relativamente alla questione delle Corti di cassazione, che sorpassa la mia competenza, l'onorevole Clementini capirà che io non mi posso pronunciare. Solo dichiaro che questa proposta di legge, la quale ammetterebbe un trattamento uniforme per tutti gli operai, io l'accetto con piacere, e prego la Camera di volerla prendere in considerazione.

Presidente. L'onorevole ministro accetta che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Clementini.

Interrogherò la Camera se intenda che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Lucifero a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Lucifero. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome dell'onorevole Marchiori assente, la relazione sulla legge n. 120-c, sulle strade comunali obbligatorie, già approvata dal Senato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La Camera nella seduta di sabato chiuse la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli col sistema sempre tenuto per le leggi che ne modificano altre. Cioè si darà lettura degli articoli modificati, e ciascuno di essi sarà sottoposto all'approvazione della Camera; quindi metterò a partito l'intero articolo primo, che comprende tutte le modificazioni.

« Art. 1. Agli articoli 3, 25, 37, 43, 44, 47, 53 e 54 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale « è retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque « anni per concorso ad asta pubblica.

« Può anche essere nominato dal Consiglio « comunale o dalla rappresentanza consorziale « sopra terna proposta dalla Giunta comunale « o da una delegazione delle rappresentanze « consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

« Può infine essere confermato in carica di « quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal « consorzio o dai Comuni senza aprire concorso per terna o per asta: purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun « rispetto più onerose per i contribuenti di « quelle del contratto vigente, e purchè non « sia stata presentata al Consiglio comunale « o alla rappresentanza consorziale alcuna « istanza offerente condizioni migliori.

« Tale istanza dovrà essere accompagnata « da deposito in danaro o rendita pubblica « dello Stato al corso di borsa corrispondente « all'uno per cento della somma annuale da « riscuotersi.

« Il deposito andrà perduto ove l'offerta sia « abbandonata, e dovrà essere completato nei « modi e termini dell'articolo 7 all'epoca della « gara.

« La scelta del modo di nomina e la misura « massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi « l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o « per conferma, sono deliberate dal Consiglio « comunale o dalla rappresentanza consorziale, « sette mesi almeno prima del giorno in cui « debba aver principio il contratto di esattoria.

« Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

« L'esattore consorziale tiene la gestione « distinta per ciascun Comune. »

A questo articolo modificato, sono proposti diversi emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Morelli, così concepito:

« al terzo capoverso sopprimere le parole: pur-

chè le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente;

« *al capoverso: nel caso di nomina sopra terna, dopo le parola terna, aggiungere: o per conferma; e qualora non sia approvato tale emendamento, togliere al capoverso precedente le parole: o per conferma.* »

Onorevole Morelli, ha facoltà di parlare.

Morelli. Il disegno di legge introduce un terzo e nuovo modo di conferimento della esattoria ed è la *conferma*. Questo sistema ispirato, secondo la relazione dell'onorevole ministro, al concetto di assicurare una maggiore regolarità nella gestione della esattoria e di facilitare la riscossione delle imposte, per la conoscenza che l'esattore in carica ha acquistato dei luoghi e delle persone, non potrà rispondere interamente al suo scopo se si terrà ferma la condizione posta dal disegno di legge ministeriale, e non tolta dalla Commissione, cioè che le condizioni del nuovo contratto non sieno per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente.

Ove non sia presentata al Consiglio comunale alcuna istanza offerente condizioni migliori, qual'è la ragione per cui si deve assolutamente e imprescindibilmente tenere obbligato il Comune a divenire alle nuove e non piccole spese di collocamento della esattoria per finire nella maggior parte dei casi ad una terna nella quale può scegliersi anco colui che abbia chiesto l'aggio maggiore?

La scelta per terna venne istituita allo scopo di porre le amministrazioni comunali nel caso di assicurarsi del buon andamento dell'esattoria, conferendo l'importante servizio pubblico a chi offra garanzie di moralità e di carattere tali da renderlo preferibile a chiunque in una gara d'asta potesse presentarsi anco offrendo condizioni finanziariamente migliori. Tanto è vero che le circolari ministeriali hanno sempre confermato questo concetto e mi giova ricordarne una del 27 febbraio 1887 ai prefetti del Regno con la quale si afferma che « i Consigli comunali possono nominare fra i concorrenti anco la persona che offri l'aggio più alto purchè non oltre il 3 per cento, salvo al prefetto di apprezzare le ragioni della preferenza. » E nel regolare il potere discrezionale dei prefetti la stessa circolare aggiunge: « la risoluzione prefettizia sarà informata a criteri di alta moralità e di savia amministrazione anche quando abbia

approvato la nomina della persona che offri l'aggio più elevato (nei limiti del 3 per cento) quando la persona è *onestissima, esperta e offre tutte le guarentigie per aver fatto buona prova anco in passato col rimanere in ottimi rapporti sia verso l'Amministrazione che verso i contribuenti.* »

Ora quando un esattore già in carica presenti tutte queste condizioni e nessun concorrente che offra condizioni migliori si trovi, non è ragione sufficiente per impedire la *conferma* il dover crescere qualche centesimo sull'antica misura dell'aggio.

Unico limite da porre è, a senso mio, quello stesso del 3 per cento che è posto ai conferimenti per terna, ed io proporrei all'articolo 3 un emendamento nel senso di sopprimere al terzo capoverso le seguenti parole: « *purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente;* » e di aggiungere al 7° capoverso, dopo la parola terna, « *o per conferma.* »

Questo emendamento, che io mi auguro possa essere accolto dal Governo e dalla Commissione, mentre non è che una esplicazione logica di quel giusto concetto che ministro e Commissione hanno accolto, faciliterà grandemente il collocamento delle esattorie per il nuovo quinquennio, reso purtroppo più difficile da tutte le altre disposizioni di questa nuova legge.

Qualora questo mio emendamento non venga accolto, dovrà di necessità accogliersi l'altro di eliminare dal 6° capoverso le parole *o per conferma*, perchè avremmo, in caso diverso, questa patente contraddizione, la quale pur troppo è sfuggita così al ministro come alla Commissione, cioè che, dopo avere al terzo capoverso dichiarato che le condizioni *in caso di conferma* non possono essere più onerose di quelle della precedente gestione si lascierebbe poi al Consiglio comunale di determinare, anco in caso di conferma, la misura massima dell'aggio.

O l'uno o l'altro di questi due emendamenti deve essere necessariamente accolto; se non vuolsi lasciare nella legge una mostruosa contraddizione, ed io aspetto di conoscere per quale dei due il ministro e la Commissione si decideranno.

Presidente. Ora verrebbe l'emendamento degli onorevoli Curioni e Sineo, che è, in parte, uguale a quello dell'onorevole Morelli.

L'onorevole Curioni e Sineo, col loro emendamento, vorrebbero sopprimere le parole che vengono dopo quelle che intende di sopprimere l'onorevole Morelli; cioè le parole « e purchè non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori. »

L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

Sineo. Poichè l'onorevole Curioni cede a me l'onore di svolgere l'emendamento che abbiamo insieme proposto, io non dirò che pochissime parole perchè, come molto bene rilevava l'onorevole presidente, una parte del nostro emendamento è identica a quello proposto dall'onorevole Morelli, e da lui testè egregiamente difeso.

Solamente noi vogliamo esplicitare meglio il concetto che ha consigliato la modificazione introdotta nell'articolo 3.

Il Governo ha riconosciuto l'inconveniente che derivava dalla legge 20 aprile 1871, la quale, consentendo soli due sistemi nella nomina degli esattori consorziali o comunali, quello della terna e quello dell'asta pubblica, rendeva necessario ogni quinquennio il rinnovarsi delle spese del collocamento dell'esattoria, spese che sono considerevoli, perchè comprendono quelle dell'asta, quelle di contratto, d'impianto, per la prestazione di cauzione, e via dicendo. Per rendere queste spese meno frequenti, si è nel disegno di legge in discussione introdotto il sistema delle conferme; accordandosi ai Consorzi ed ai Comuni di deliberare le conferme degli esattori in carica alle stesse condizioni o a quelle altre che credessero di stabilire.

Senonchè, dandosi esclusivamente pensiero della diminuzione degli aggi che si potrebbe ottenere con questo sistema, il Governo ha introdotto in questo articolo una limitazione al sistema proposto; stabilendo anzitutto che le conferme non possano farsi, se non quando le condizioni proposte dall'esattore in carica non siano più onerose di quelle dell'esercizio precedente; e l'onorevole Morelli ha già dimostrato l'inefficacia e gli inconvenienti di questa limitazione.

Il Governo stesso ha poi aggiunto ancora un'altra limitazione, quella cioè che non si faccia luogo alla conferma, se non quando manchi qualsiasi altra offerta di condizioni migliori. La Commissione si è giustamente impensierita del pericolo che si possano fare delle proposte non serie le quali, quantunque

insignificanti, quantunque ritirate prima della gara, valgano tuttavia ad impedire che la conferma abbia luogo; ed ha perciò opportunamente stabilito, che nessuna istanza possa esser tenuta in considerazione, se non sia accompagnata da un deposito preventivo, il quale vada perduto quando l'offerente non si presenti alla gara.

Ora pare all'onorevole Curioni ed a me che entrambe queste condizioni, ancorchè circondate da garanzie, siano inutili e possano anche riuscire pericolose.

La conferma, accolta in concorrenza del sistema della terna, ma subordinata alla condizione che non vi siano migliori offerte, è un non senso; perchè la terna non può aver luogo se non quando vi sono almeno due offerte, ed è un non senso anche perchè la riduzione più insignificante, sia pur di un millesimo, basta per sè sola ad impedire la conferma.

Si teme che possano verificarsi coalizioni fra le Amministrazioni comunali e gli esattori, per le quali abbia luogo una conferma che non sia vantaggiosa ai contribuenti; ma queste coalizioni a me sembrano impossibili, in quanto che l'aumento dell'aggio viene a ferire tutti quanti i contribuenti; ed i consiglieri comunali sono anch'essi, in generale, fra i maggiori contribuenti del Comune; e quindi, se non si vuole fare loro l'onore di crederli incapaci di cedere alle seduzioni dell'esattore, non si vorrà almeno ritenerli così ciechi da compromettere tanto facilmente i loro più evidenti interessi.

Si è preoccupata la Commissione della necessità che le offerte siano serie; ma bisogna preoccuparsi anche di un'altra necessità, ed è che le offerte siano remuneratrici, perchè se l'esattore è mal retribuito, od egli si rifà sopra i contribuenti delle troppe agevolezze che ha concesso, applicando delle multe inesorabili, oppure lavora in pura perdita, ed allora succede quello che si verifica pur troppo assai di frequente, che l'esattore prevarica.

Ma v'ha di più, con la condizione che noi proponiamo di togliere si apre la porta alle frodi ed alle concorrenze sleali; si mette l'esattore nella tentazione di allontanare altri appaltatori con dei compensi; senza ch'egli sia frenato neppure dal timore delle sanzioni del Codice penale; in quanto che il Codice penale contempla solamente i casi di frode e di corruzione nei pubblici incanti.

Questi timori ebbero una gran parte nel determinarci a chiedere che si conceda per le conferme quello che già si concede per la terna. Poichè non solamente i Comuni hanno facoltà di scegliere, fra i diversi offerenti, anche quegli che non abbia fatto le condizioni migliori, ma, come accennava poco fa, molto a proposito, l'onorevole Morelli, vi sono perfino delle circolari ministeriali le quali raccomandano ai prefetti di approvare la scelta fatta dal Comune sopra terna, anche quando il prescelto non sia l'offerente che abbia fatto le migliori condizioni.

Ora se questo si concede per la terna, perchè non dovete concederlo allorquando si tratta di conferma? Allorquando l'Amministrazione comunale ha un criterio molto più sicuro per giudicare nei precedenti dell'esattore e nelle risultanze del passato esercizio?

La stabilità dell'ufficio è una grande garanzia di buon servizio; ed uno dei migliori incentivi all'esattore per condursi bene, sarà appunto la speranza che la sua buona condotta, che la sua gestione regolare, che il non aver avuto attriti nè con l'Amministrazione comunale, nè coi contribuenti, possa costituirgli un titolo prevalente per la conferma.

Egli deve poter fare assegnamento che l'Amministrazione comunale, non gli preferirà, per la parvenza di condizioni apparentemente migliori, un offerente che farebbe poi scontare le sue agevolazioni con vessazioni e multe a carico dei contribuenti, ed indurrebbe l'Amministrazione comunale a meditare amaramente sulla verità del proverbio:

Chi lascia la via vecchia per la nuova
Sa quel che lascia e non sa quel che trova.

Per queste considerazioni abbiamo proposto un emendamento il quale elimina dall'articolo 3 le condizioni che limitano la facoltà accordata ai Comuni ed ai Consorzi di confermare l'esattore allo scadere del quinquennio e conseguentemente anche quelle garanzie con le quali la Commissione ha creduto di rendere quelle condizioni più efficaci e meno pericolose.

Ma siccome poi, giustamente, nel quinto capoverso di quell'articolo si richiede che, nel caso di nomina sopra terna, la misura dell'aggio non possa oltrepassare il tre per cento, è giusto che questo limite venga anche imposto per la conferma e ne facciamo

perciò una speciale aggiunta nel nostro emendamento.

Ma è questa la sola limitazione, la sola condizione che possiamo ammettere; e noi confidiamo che la Camera vorrà eliminare le altre, onde si ottenga effettivamente che il sistema della conferma produca i desiderati vantaggi a favore della amministrazione pubblica e dei contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pignatelli.

Pignatelli. Non ho chiesto di parlare nella discussione generale, perchè, in massima, trovo la legge accettabile.

Però, dopo le osservazioni che ho udito fare da distinti colleghi, ho riletto il terzo capoverso dell'articolo 3, e desidererei anche io che ne venisse cancellata quella parte dove si dice: « e purchè non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori. »

Secondo me, noi dobbiamo alleviare, quanto più è possibile, la condizione infelice dei piccoli contribuenti i quali, d'ordinario, sono bersaglio dell'esattore.

Che cosa avviene, dato che si conservino queste ultime parole? Che, in conseguenza di gare municipali, di conflitti di partiti, vi possono essere taluni che offrano patti d'oro. Or bene, l'esattore può anche offrire di fare il servizio gratuito, ma le spese non le pagherà lui di certo e i suoi favori li sconterà il piccolo contribuente che non potrà tenersi in regola con i pagamenti.

Non bisogna adunque costringere i Comuni a rinunciare ad un esattore che ha fatto buona prova di sè soltanto perchè alcuno ha presentato offerte migliori; perciò mi associo di cuore alla proposta degli onorevoli Curioni e Sineo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Triepi, relatore. Risponderò brevemente agli onorevoli colleghi che hanno parlato su questo articolo terzo.

Il concetto, cui si ispira questo articolo, è che un esattore possa essere riconfermato nell'esattoria senza ricorrere all'asta purchè ciò avvenga senza danno dei contribuenti.

Noi sottoponiamo quindi questa disposizione a due condizioni, una che le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose di

quelle del contratto precedente, l'altra che non ci sia alcun altro che offra un minore aggio.

Che cosa vogliono i nostri egregi colleghi con i loro emendamenti? L'uno, quello degli onorevoli Curioni e Sineo, esclude la seconda delle condizioni, quella così concepita: « purchè non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori. »

Se accettassimo questa proposta, che cosa ne avverrebbe praticamente? Che, mentre un esattore gestisce, poniamo, l'esattoria al 5 per cento, potrebbe presentarsi un altro che offrisse il 2 per cento, e ciò non ostante l'esattoria dovrebbe essere confermata al precedente, cioè a chi vuol guadagnare più lautamente a spese del contribuente. Bel vantaggio che assicureremmo così al contribuente, che tutti i giorni ci proponiamo di sollevare dalle angustie, senza farlo effettivamente poi mai!

Dunque la modificazione non è accettabile perchè escluderebbe un vantaggio per i contribuenti. L'emendamento, poi, dell'onorevole Morelli, escludendo le parole « purchè le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente » verrebbe ad impedire che si potessero ottenere dall'esattore in carica condizioni migliori.

Se queste due proposte fossero accettate, farebbero perdere benefici che Commissione e Ministero d'accordo hanno acquisiti alla legge. Io spero quindi che gli onorevoli Sineo e Morelli, specialmente dopo queste mie brevi osservazioni, non vorranno insistere nelle loro proposte.

Ora dirò una parola soltanto intorno allo emendamento dell'onorevole Borsarelli. Con quell'emendamento si mirerebbe a cambiare l'articolo secondo della legge 20 aprile 1871, sicchè sarebbe un emendamento da apportarsi all'articolo secondo e non a quelli che la Camera sta esaminando ed emendando.

Ma in sostanza nemmeno quell'articolo ha bisogno di essere emendato perchè dice:

« I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del sindaco del capoluogo di mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati, » di maniera che ammette che l'esattoria possa aver sede non soltanto nel capoluogo di mandamento ma anche nel Comune più popoloso. Ora l'onorevole Borsarelli vorrebbe introdurre per la sede dell'esattoria un

nuovo criterio, che non so a quali principii possa metter capo; perciò lo prego di ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Se l'onorevole presidente mi avesse prima data facoltà di parlare, siccome io avrei parlato nello stesso senso dell'onorevole Sineo, avrei forse risparmiato al relatore una replica.

L'onorevole relatore, nel rispondere al discorso molto vigoroso e molto stringente dell'onorevole Sineo, ha mostrato di credere che la soppressione di quell'inciso dell'articolo 3, al quale si riferiva l'onorevole Sineo, implichi per conseguenza che il Consiglio comunale sia obbligato a confermare in ogni modo l'esattore antico, mentre la conferma rimarrebbe sempre facoltativa.

In questa materia, o signori, (e credo che l'onorevole Sineo l'abbia detto prima di me) non si devono ricercare soltanto i vantaggi finanziari del contratto ma bisogna tener conto anche delle qualità morali dell'esattore. Quando un esattore ha dato prova di possedere queste qualità, perchè non volete dare facoltà al Consiglio comunale di confermarlo?

L'onorevole relatore poi mi pare che non abbia detto nulla per assicurarci dal pericolo che presenta questo paragrafo, che noi domandiamo che sia soppresso, quello, cioè, ch'esso favorisce i camorristi... (*Interruzioni*).

È inutile farsi delle illusioni; ci sono pur troppo di quelli i quali simuleranno di voler fare una proposta migliore per avere dall'esattore qualche migliaio di lire e, se l'esattore non si piegherà, lasceranno probabilmente in asso il Consiglio comunale, il quale non avrà nè l'esattore vecchio, nè il nuovo.

Per queste considerazioni, che ha già svolto meglio di me e con maggiore larghezza di criteri l'onorevole Sineo, io prego la Camera di approvare l'emendamento degli onorevoli Sineo e Curioni; il quale varrà ad evitare gravi inconvenienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, ministro delle finanze. Le ultime parole dell'onorevole Giovagnoli, come anche le osservazioni fatte dagli onorevoli Morelli e Sineo, dimostrano anzitutto che il metodo della conferma dell'esattore incontra il loro favore, ed io sono lieto del loro appoggio. Se non che l'onorevole Sineo, l'onorevole

Giovagnoli e l'onorevole Pignatelli vorrebbero tolte le due condizioni, che io ho messo alla conferma, e che la Commissione ha accettata, aggiungendovi disposizioni che le rendono più efficaci.

Ora pare a me, che il lasciare puramente e semplicemente a disposizione dei Consigli comunali la facoltà della conferma, senza un correttivo qualunque, possa esser pericoloso.

L'onorevole Giovagnoli parlava di camorre, e diceva: Badate, con queste vostre precauzioni voi farete pullulare i camorristi, i quali, offrendo una diminuzione d'aggio, renderanno impossibile la conferma di un buon esattore. Ma, onorevole Giovagnoli, ci può essere anche il rovescio della medaglia. Può darsi che un esattore, valendosi della facoltà illimitata che si vorrebbe concedere al Consiglio comunale, possa ottenere l'esattoria per un altro quinquennio, alle stesse condizioni, alle quali l'aveva ottenuta nel quinquennio precedente, sebbene esse sieno troppo onerose. Se invece noi stabiliamo che per ottenere la conferma le condizioni non devono essere più onerose di quelle in vigore, e che, se c'è qualcheduno il quale offra condizioni migliori, non si possa più procedere alla conferma, ma ritornare all'antico metodo di nomina, sembra a me che qualunque timore di influenza e di camorra venga a scomparire.

E non si dica che quest'ultima precauzione possa peggiorare la condizione dei contribuenti, come ha mostrato di temere l'onorevole Pignatelli; perchè infine non si tratta di una offerta fatta per far danno all'esattore in carica, ma di un'offerta seria, positiva, tanto più dopo le condizioni poste dalla onorevole Commissione, cioè coll'obbligo di dar cauzione e colla perdita di essa, quando il concorrente si volesse ritirare. Ora, che male può succedere se per caso avesse a presentarsi questo nuovo concorrente? Torneremmo ancora al regime della legge che è ora in vigore, vale a dire si confermerebbe l'esattore coi metodi che si sono usati fino ad ora.

Una voce. E allora?

Colombo, ministro delle finanze. Ma intanto noi offriamo un terzo sistema il quale 50 o 60 volte sopra 100 potrà essere applicato. Ci saranno dei casi, quelli in cui ci sia un concorrente serio, nei quali invece la conferma non si potrà fare; ma i contribuenti ne avranno certamente un vantaggio.

Autorizzare la conferma senza limitazione

alcuna mi sarebbe parso un atto, devo dire la verità, troppo audace. Qualcuno qui ha impugnato persino il sistema della conferma; ora, se noi lo spogliamo anche di queste due garanzie, credo che daremmo ai Consigli comunali una libertà eccessiva con pericolo dei contribuenti.

Dunque, io pregherei gli onorevoli Morelli e Sineo di voler ritirare i loro emendamenti, assicurandoli che le condizioni da noi poste non scemano il vantaggio del metodo proposto, ma ne eliminano gli inconvenienti.

Pignatelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pignatelli. Riprendo a parlare non per ripetere quanto ho detto poc'anzi, ma per osservare che, come il Governo ha ovviato al danno che possa venire al bilancio comunale stabilendo un massimo dell'aggio, potrebbe impedire che il sistema della conferma riescisse a danno del piccolo contribuente, determinando il minimo dell'aggio.

Presidente. Onorevole Morelli, mantiene o ritira il suo emendamento?

Morelli. Lo mantengo e domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Morelli. L'onorevole ministro non accetta il mio emendamento perchè è trattenuto dal timore che ne possa derivare danno al Comune, vale a dire che si possa, in certi determinati casi, subire un esattore, il quale offra condizioni più onerose di quelle che potrebbe offrire un altro.

Però questo timore mi pare che dovrebbe scomparire di fronte alle guarentigie che la legge stabilisce.

La legge vuole che non solo il Consiglio comunale debba approvare la proposta della Giunta, ma che la deliberazione del Consiglio comunale sia approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa; tutti corpi costituiti alla vigilanza dei quali non è dai banchi del Governo che si dovrebbe negare fiducia.

Inoltre il pericolo, che l'onorevole ministro teme, si potrebbe verificare anche col sistema della terna; poichè, anche in questo caso il Consiglio comunale può scegliere quello tra i concorrenti che abbia offerto un aggio maggiore degli altri.

Colombo, ministro delle finanze. Ma c'è l'apparenza.

Morelli. Se lei tiene più all'apparenza che alla sostanza, non so che dirle; ma nella so-

stanza quando ci sono tre autorità, tutte interessate, a procurare il maggior vantaggio ai contribuenti, i suoi timori non li capisco.

D'altra parte mi pareva, che dalle parole del relatore si dovesse argomentare che egli opinasse che la conferma dell'esattore precedente fosse obbligatoria; invece è facoltativa, come è facoltativa nel caso della terna. Ma certamente se il Consiglio comunale troverà di suo gradimento l'esattore che scade, per la condotta da lui precedentemente tenuta, pel suo carattere, per i buoni rapporti che ha conservato con l'Amministrazione, lo confermerà piuttosto che andare incontro all'incerto, nominando un altro esattore, quand'anche questo offra condizioni finanziariamente più utili.

Noi non possiamo opporci a questa conferma se essa concorre a facilitare i collocamenti delle esattorie, i quali, come ho già detto e dimostrerò quando discuteremo un altro articolo, pur troppo da questa legge verranno resi assai più difficili; perchè questa legge, fra le altre conseguenze disastrose, che avrà, comprende anche quella di innalzare la misura degli aggi.

Io dunque, non essendo per nulla rimasto convinto dalle parole dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, mantengo il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Sineo mantiene o ritira il suo emendamento?

Sineo. L'onorevole Curioni ed io manteniamo il nostro emendamento perchè nè le obiezioni del ministro, nè quelle del relatore della Commissione ci hanno gran fatto persuasi.

Io non ripeterò quel ch'è stato già detto dall'onorevole Giovagnoli, e anche dall'onorevole Morelli, vale a dire che il relatore della Commissione ha fondato tutto il suo ragionamento sopra l'insussistente supposizione che il nostro emendamento implichi l'obbligatorietà della conferma, mentre invece, essendo essa interamente facoltativa, non si verificherà mai il caso che l'Amministrazione comunale respinga offerte migliori se non vi trovi il tornaconto dei contribuenti, dei quali i membri della medesima sono pur parte!

Ma soggiungerò che in questo tornaconto sta, onorevole ministro, quel correttivo che Ella teme possa mancare ad un sistema di conferma incondizionato.

Potranno essere pericolosi certi infeudamenti di cariche specialmente nei piccoli

centri. Si potrà discutere della competenza delle Amministrazioni comunali nella nomina e nella conferma dei medici condotti e dei maestri di scuola; ma per la scelta degli esattori, tutti gli amministratori del Comune sono singolarmente interessati come contribuenti, di guisa che tale nomina sarà sempre fatta con maggior impegno e maggior oculatezza di tutte le altre.

Non potendo partecipare ai timori dell'onorevole ministro e della Commissione, manteniamo le nostre proposte, sebbene nè ministro nè Commissione abbiano creduto di far loro favorevole accoglienza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Triepi, relatore. Io non ho detto che l'onorevole Sineo e l'onorevole Morelli volessero pel Comune l'obbligatorietà delle conferme dell'esattore cessante. So bene che il Consiglio comunale è in facoltà di confermare o non confermare l'esattore; ma, secondo il nostro sistema, può confermarlo soltanto o alle stesse condizioni, od a condizioni migliori; mentre, togliendo le parole « purchè le condizioni del contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente » voi ammettete che il Consiglio comunale possa confermare l'esattore a condizioni più gravi. Ora questo dev'essere assolutamente escluso, perchè un'esattoria può essere concessa a condizioni più onerose soltanto a mezzo dell'esperimento dell'asta.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Veniamo ai voti.

Marchiori. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

Marchiori. Io vorrei pregare gli onorevoli Curioni e Sineo di esaminare se non sarebbe opportuno di circondare la proposta che essi fanno, di una cautela che io vorrei suggerire.

Io non assisteva alla seduta quando fu svolto questo emendamento; ma credo che le ragioni portate in suo appoggio debbano essere state queste. Certe volte, un esattore può condursi in tal modo che, indipendentemente dall'aggio, ne venga complessivamente, nei rapporti coi contribuenti, la conseguenza che l'esazione delle imposte si faccia in una forma meno rude, meno aspra: e ciò, debbo dirlo anche per esperienza mia, ho veduto accadere parecchie volte. Ora io dico: è buona la proposta che fanno gli onorevoli

Curioni e Sineo, e pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di non respingerla così *a priori*: ma credo sarebbe bene di circondarla di una cautela maggiore. Questa cautela potrebbe essere un determinato numero di voti che dovesse concorrere, in questo caso, per deliberare la riconferma: per esempio, i due terzi. Quando l'emendamento fosse completato con questa disposizione, cioè che la conferma dovesse essere accettata dai due terzi dei voti del Consiglio comunale se si tratta di un solo Comune, o dei due terzi dei rappresentanti nel caso di un Consorzio, mi pare che ci sarebbero le cautele necessarie, e che la proposta degli onorevoli Curioni e Sineo potrebbe essere accolta.

Curioni. Anche a nome del collega Sineo, dichiaro che noi accettiamo la modificazione proposta dall'onorevole Marchiori.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Borgatta, presidente della Commissione. Io vorrei far considerare all'onorevole Marchiori che è sempre difficile e pericoloso venire qui ad improvvisare un emendamento.

Voce al centro sinistro. Per il bene dei contribuenti!

Borgatta, presidente della Commissione. È presto detto che si richiedono i voti di due terzi dei rappresentanti dei Comuni o dei Consorzi. Ora, io so, ad esempio, che vi sono Consorzi composti di quattro Comuni; e come potrebbe, in questo caso, l'onorevole Marchiori applicare il suo emendamento?

Sonnino. È una garanzia di più nel senso della Commissione!

Presidente. Veniamo ai voti.

La Commissione e il ministro non accettano alcuno emendamento. È vero, onorevole ministro?

Colombo, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo, ministro delle finanze. Io troverei parecchie buone ragioni per la variante proposta dall'onorevole Marchiori agli emendamenti degli onorevoli Curioni e Sineo e dell'onorevole Morelli; ma, come faceva osservare l'onorevole Borgatta, quella regola dei due terzi non si può applicare così facilmente come, a prima vista, parrebbe; perchè se si tratta di un Consiglio comunale, la precauzione può ritenersi sufficiente; ma se si tratta di una rappresentanza consorziale dove non

sono che pochi rappresentanti, come si può esser sicuri che questa frazione di due terzi rappresenti veramente la volontà della grande maggioranza dei Comuni consorziati?

Io non comprendo perchè si abbiano a tralasciare tutte le precauzioni legittime, quando si adotta un nuovo sistema di conferimento delle esattorie. Capirei se si mettessero ostacoli gravissimi, per cui il procedimento per conferma potesse diventare quasi impossibile: ma poichè gli ostacoli sono lievi e si tratta solamente d'impedire che peggiorino le condizioni e di lasciare che, se c'è qualcuno che voglia fare condizioni migliori, possa entrare in concorrenza, non vedo la necessità di questi emendamenti che si propongono.

Che cosa avveniva prima col sistema delle terne?

L'onorevole Morelli dice: col sistema delle terne il Consiglio comunale può anche scegliere uno che chiede un aggio maggiore degli altri due, salvo poi al prefetto, udita la Giunta amministrativa, di decidere.

Ma, onorevole Morelli, in quel caso, c'è la pubblicità, c'è il confronto evidente. Tutti sanno che sono tre i concorrenti, e li conoscono, e possono apprezzare anche tutte le loro altre qualità indipendentemente dalla misura dell'aggio. Quando ce ne è uno solo, se quest'uno, per circostanze speciali che in certi Comuni possono verificarsi, è spalleggiato da alcuni forti contribuenti, se quest'uno si trova aiutato in guisa da potersi assicurare il successivo quinquennio, scartando qualunque concorrente, pare a me che sia una cosa utilissima mettergli davanti questa precauzione preventiva della possibilità che un altro abbia ad offrire condizioni migliori. In sostanza non cadremo nel peggio: tutto al più rimarremo nel regime della legge in vigore.

Per queste ragioni, anche facendo osservare all'onorevole Marchiori che la sua limitazione si rende più difficile quando si tratta non di Consigli comunali, ma di rappresentanze consorziali, credo che si potrebbe votare l'articolo come è stato combinato tra Ministero e Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Verremo ai voti. La proposta degli onorevoli Curioni e Sineo modificata dall'onorevole Marchiori sarebbe la seguente:

« Può infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse

condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio o dai Comuni senza aprire concorso per terna o per asta: purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente, e purchè concorra il voto favorevole di non meno dei due terzi dei consiglieri del Comune o dei membri della amministrazione del Consorzio. »

Torrigiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torrigiani. Se quest'emendamento deve essere messo ai voti, io domanderei la divisione. Perchè, per parte mia, mi opporrei assolutamente all'ultima condizione: cioè che la proposta debba essere votata dai due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

Dopo la prova che ha fatta la legge comunale e provinciale, in quella parte specialmente della maggioranza dei voti, io mi oppongo assolutamente acchè sia rimessa in ballo questa condizione che costituisce la prepotenza della maggioranza contro le minoranze, lochè non contribuisce a raggiungere l'alto risultato della garanzia d'una buona e saggia giustizia.

Marchiori. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marchiori. Ho chiesto di parlare per dire che l'osservazione fatta dall'onorevole Torrigiani, in questa occasione, non calza. Prima di tutto, non partecipo alla sua opinione che cioè il sistema dei due terzi di voti abbia fatto questa cattiva prova che egli dice e mi meraviglio che questa osservazione l'abbia fatta un mio carissimo amico, qual'è l'onorevole Torrigiani.

Faccio poi osservare che, in ogni modo, è diversissimo il caso. Non si può fare alcun confronto tra le deliberazioni dei Consigli comunali in genere relative a spese od altro, con la garanzia che si chiede prima di usare questa condiscendenza verso l'esattore, condiscendenza là quale potrebbe essere nociva quando non fosse tenuta entro una certa misura, ma che non lo è quando rimanga entro certi confini, e si possa essere sicuri che sarà confermato soltanto l'esattore che abbia dato prova di curare il vantaggio dei contribuenti, con la piena osservanza, in pari tempo, di tutti i diritti dell'erario.

Mi duole perciò che il ministro non abbia voluto accettare un emendamento che non perturba l'economia della legge, ma che dà anzi

a questa il modo di esplicarsi con perfetta garanzia.

Questo scopo io credeva di poter raggiungere col mio emendamento, e che credo sarebbe utile fosse dalla Camera approvato.

Presidente. Prego la Camera di fare attenzione.

L'onorevole Morelli anzitutto propone la soppressione al terzo paragrafo delle parole: « purchè le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente. »

Pongo a partito questa proposta soppresiva non accettata nè dalla Commissione nè dal ministro.

(Non è approvata).

Ora viene l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Curioni, Sineo e Marchiori, i quali alle parole: « e purchè non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori » propongono di sostituire le seguenti: « e purchè concorra il voto favorevole di non meno di due terzi dei consiglieri del Comune o dei membri dell'Amministrazione del Consorzio. »

La Commissione ed il ministro dichiarano di non accettare quest'emendamento sostitutivo.

Lo pongo a partito.

Chi lo approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento degli onorevoli Curioni e Marchiori non è approvato).

L'altro emendamento dell'onorevole Curioni, per la soppressione dei due paragrafi successivi non ha più ragion d'essere.

Rimane un emendamento dell'onorevole Curioni, pari a quello dell'onorevole Morelli, e che consiste in questo:

« *Al paragrafo:* Nel caso di nomina sopra terna, *dopo le parole:* sopra terna, *si aggiunga:* o per conferma. »

Curioni. Non ha più ragion d'essere questa proposta. Era una maggior garanzia che si voleva dare, pel caso fosse data facoltà ai Comuni di confermare l'esattore, anche quando ci fosse stata una offerta migliore.

Morelli. Non ha ragione d'essere neppure per parte mia. Ma faccio osservare che c'è un emendamento che avrebbe tratto al paragrafo precedente.

Presidente. L'onorevole Morelli ha un altro emendamento al paragrafo precedente. Egli propone la soppressione di queste parole: « o per conferma. »

La Commissione ed il Governo lo accettano?

Triepi, relatore. La Commissione lo respinge.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Colombo, ministro delle finanze. Capisco la ragione per cui l'onorevole Morelli propone questa modificazione. Intanto egli stesso ha ammesso che non c'è contraddizione, ma, se si vuole, un eccesso di parole. Per levare le parole: o per conferma, bisognerebbe dividere il paragrafo in due: « La scelta del modo di nomina è deliberata dal Consiglio comunale, ecc. » e poi: « La misura dell'aggio è deliberata dal Consiglio comunale, ecc. »

Perchè la sua obiezione si riferisce precisamente a ciò: che la misura massima dell'aggio qui apparisce come cosa da doversi deliberare, mentre, in uno dei paragrafi precedenti, si è detto che non può essere superiore a quello che si aveva prima. Potrebbe però benissimo essere anche inferiore.

Dunque io credo che convenga lasciare stare la dicitura come si trova, visto che non ci è contraddizione.

Presidente. L'onorevole Morelli insiste?

Morelli. Insisto nel mio emendamento: e mi permetto di osservare al ministro che, quando anche il mio emendamento non fosse diretto ad altro che a togliere un eccesso di parole, sarebbe già utile, perchè in materia di leggi l'eccesso di parole è sempre un vizio.

Del resto, questa parte presenta una contraddizione con quello che la Camera ha stabilito respingendo il mio primo emendamento.

Noi abbiamo votato che la misura dell'aggio in caso di conferma non può essere superiore a quello esistente; quindi la misura massima di quest'aggio, nel caso di conferma, non la deve stabilire il Consiglio comunale, ma è già stabilita con la disposizione di legge votata.

Colombo, ministro delle finanze. Potrebbe essere minore.

Morelli. Osservo inoltre che si possono sopprimere le parole per conferma senza per questo dover dividere l'articolo, perchè il Ministero converrà con me che non si possono riferire al caso della conferma le parole con

cui il capoverso comincia, vale a dire: *la scelta del modo di nomina.*

Nel caso di conferma, la scelta del modo di nomina non ha luogo perchè è fatta già in virtù del terzo comma dell'articolo primo.

Quindi, se l'onorevole ministro non crede di accettare l'emendamento faccia pure; ma io sento il dovere di insistere, anche per evitare nelle nostre leggi eccessi di parole che io chiamerei contraddizioni, e che sono in ogni caso pericolose.

Presidente. La Commissione e il Governo non accettano la soppressione delle parole « o per conferma » proposta dall'onorevole Morelli.

Pongo a partito questa proposta.

(Non è approvata).

L'onorevole Borsarelli ha presentato la seguente aggiunta all'articolo 3:

« Nei consorzi esattoriali che sono la continuazione di quelli già preesistenti, la sede della esattoria, salvo ragioni speciali, non potrà esser trasportata dal Comune ove risiede attualmente. »

Mantiene la sua proposta, onorevole Borsarelli?

Borsarelli. Duolmi che l'onorevole relatore della Commissione abbia fatto precedere allo svolgimento che io mi proponeva di fare di questo emendamento mio, la condanna della proposta medesima. Ciò mi toglie animo a sostenerla, perchè purtroppo vedo *a priori* respinto dalla Camera il mio emendamento, quando su di esso grava sin da ora la condanna dell'onorevole relatore della Commissione. Però dico subito che le ragioni addotti dall'onorevole Triepi, e l'articolo da lui citato non mi hanno punto fatto cambiar di opinione. Imperocchè, a parer mio, l'articolo secondo della legge da lui citato, e che dice: « il consorzio sarà presieduto dal sindaco del capoluogo o del Comune più popoloso fra quelli formanti il consorzio » non implica, secondo me, la sede della esattoria. E siccome appunto alla sede delle esattorie era rivolto il mio emendamento, così non vedo ragione perchè, con due semplici osservazioni, si debba condannare l'emendamento stesso. Ognuno sa che, per la legge di soppressione delle preture, moltissimi capoluoghi di mandamento hanno perduto il vantaggio locale della sede di pretura. Ora, m'aveva mosso a presentare questa modesta aggiunta, precisamente il pen-

siero di un po' di pietà verso questi antichi capoluoghi di mandamento, decapitati: il pensiero di conservare loro qualche cosa.

Mi pare che se vi erano ragioni per cui un Comune a preferenza di un altro era scelto a capoluogo di mandamento, ragioni, cioè, di convenienza, di viabilità, di centralità, queste non si debbano così leggermente disconoscere pel solo fatto che una legge abbia tolto a questo Comune la sede di pretura.

Mi pare che le condizioni di questo Comune, per quanto ha tratto alla sede dell'esattoria, continuino ad essere le stesse. Quando è detto nell'emendamento: « che sono la continuazione dei Consorzi già preesistenti » e poi c'è l'inciso « salvo ragioni speciali » gli scrupoli dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore dovrebbero, parmi, essere attutiti, e maggiore dovrebbe essere in loro la facilità di accogliere questo mio emendamento.

Riconosco anch'io che in esso vi è una lacuna: la mancanza, cioè, della designazione di chi potrà e dovrà essere il valutatore, il giudice competente di queste ragioni speciali quando esistessero. Ed io mi affretto ad aggiungere ed a proporre che il giudice, il valutatore di tali ragioni, sia il prefetto della Provincia.

Ora, nel Consorzio il quale succede in certo qual modo a sè stesso, perchè è la continuazione di quello preesistente, il Comune il quale aveva prima la fortuna di essere la sede della pretura, perchè non dovrebbe avere almeno il conforto di conservare l'esattoria, quando non militino speciali ragioni per togliergliela? Quando queste ragioni ci siano, ci pensino i Comuni e in genere tutti gli interessati a farle valere.

Queste erano le considerazioni che mi avevano spinto a proporre questo emendamento. Mi duole di vederlo respinto dalla Commissione; e vorrei augurarmi che, dopo queste brevi osservazioni, fatte specialmente in quanto alla portata dell'articolo secondo della legge un po' arbitrariamente interpretato, secondo me, dall'onorevole relatore, sieno per fargli buon viso tanto il ministro che la Commissione. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Veramente c'è un articolo nella legge del 1871 che stabilisce nettamente in qual modo si debba stabilire la sede dell'esattoria.

L'articolo 21 dice, che quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo di mandamento o nel capoluogo del Comune che ha maggior popolazione. Dunque, se si tratta di Consorzi esattoriali, che sono la continuazione di quelli già preesistenti, e quindi si debba procedere alla rinnovazione di un contratto, si può benissimo introdurre una modificazione relativa al luogo dove l'ufficio deve risiedere. Del resto, quando il contratto non ci provveda, l'onorevole Borsarelli desidererebbe che fosse stabilita la massima, salvo ragioni speciali, che la sede non possa essere variata.

La Commissione, per bocca del suo relatore, si è manifestata contraria a questa aggiunta. Ora io farei osservare che l'aggiunta non porta alcun dissesto all'economia dell'articolo, nè alle condizioni che l'articolo stabilisce, perchè l'inciso « salvo ragioni speciali » accomoda tutto. Quindi non mi pare che *a priori* si possa rigettare l'aggiunta. Io la credo, non dirò superflua, ma di poca efficacia: ma se la Commissione me lo permette, io me ne rimetterei alla Camera, per l'accettazione o no dell'aggiunta dell'onorevole Borsarelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Triepi, relatore. Io ho dichiarato di respingere, a nome della Commissione, l'emendamento dell'onorevole Borsarelli, perchè la Commissione all'unanimità l'aveva respinto, non avendo potuto trovare l'onorevole Borsarelli medesimo un argomento che potesse confortarlo.

In verità un argomento l'ha detto solo oggi l'onorevole Borsarelli: cioè che bisognerebbe introdurre nella legge di riscossione delle imposte una modificazione che, per un certo verso, annienterebbe l'altra legge delle preture.

Ora, innanzitutto io metto avanti questo argomento: fare una legge la quale distrugga gli effetti di un'altra, è sempre una cosa pericolosa. Ma il pericolo maggiore è in questo: l'onorevole Borsarelli, ha detto: ma io cerco di circondare il mio emendamento di alcune garanzie, e dico: « salvo ragioni speciali. » Appunto per questo, ripeto, è pericoloso l'emendamento dell'onorevole Borsarelli.

Salvo ragioni speciali!

E chi giudicherà di queste ragioni speciali? Il prefetto! Dunque, mentre prima c'era la legge che stabiliva la sede dell'esattoria,

ora sarebbe il prefetto, e quindi una nuova fonte, possibilmente, di favoritismi e d'ingerenze. In queste circostanze è la legge che deve provvedere. La legge all'articolo 2 dice: « il sindaco del capoluogo di mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati ». Non possiamo sostituire noi un altro criterio che avrebbe il solo scopo, per confessione del proponente, di modificare gli effetti di una altra legge. Ecco perchè io chiedo che la Camera voglia respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Borsarelli.

Vollaro Saverio. Non sempre i consorzi sono mandamentali.

Triepi, relatore. L'onorevole Vollaro non ha presente la disposizione dell'articolo 2, nonostante che io l'abbia letto ora dove è scritto: « il sindaco del capoluogo del mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati. » Quando non c'è il capoluogo del mandamento, c'è il Comune più popoloso.

Borsarelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Borsarelli. La ragione per cui non mi parve accettabile l'osservazione dell'onorevole relatore la prima volta, persiste a non parermi accettabile, perchè mi sembra che egli confonda la presidenza fra i sindaci dei Comuni consorziati, con il fatto dell'esistenza della sede dell'esattoria in un altro Comune. L'onorevole Triepi, perciò, a me pare interpreti arbitrariamente la legge relativamente alla sede dell'esattoria. Da quando in qua il presidente di un Consorzio qualunque stabilirà la sede del Consorzio stesso, per ciò solo che egli ne è il presidente? Allora dovranno cambiarsi le sedi dei Consigli comunali, provinciali, e non so di quanti altri consessi, perchè il presidente del Consiglio stesso risiede piuttosto qua che là! A me pare che questo non regga. Mi sembra poi che il relatore non abbia inteso (o mi sono male spiegato io) quanto io ebbi l'onore di dire alla Camera.

Non si tratta di urtare nè di distruggere gli effetti della legge sulle preture! Tutt'altro. Si tratta anzi di mitigare, se è possibile, o lenire certe piaghe, che l'applicazione di quella legge non ha potuto a meno di aprire.

Le preture non furono trasportate, furono soppresse; e questo per ragioni legislative che furono discusse così sapientemente in questa Camera, e sulle quali io certo non ritorno oggi. Invece, oggi, si tratta di trasportare una sede. E il trasportare da un Comune ad

un altro più popoloso la sede della esattoria, secondo me, non è cosa perfettamente giusta, perchè vi possono essere ragioni di centralità, di viabilità, di opportunità le quali consiglino, che, come prima era stato scelto quel Comune a capoluogo di mandamento e a sede di pretura, ora sia scelto a sede di esattoria.

Presidente. Il Governo e la Commissione non accettano l'emendamento dell'onorevole Borsarelli?

Triepi, relatore. No.

Presidente. L'onorevole Pinchia ha facoltà di parlare.

Pinchia. Io pregherei il mio collega Borsarelli di rinunciare al suo emendamento.

Ci sono ragioni che stanno completamente all'infuori di quelle che egli ha svolte ora, per indurmi a fargli questa preghiera.

Noi abbiamo testè, in occasione di emendamenti presentati da altri colleghi, potuto riconoscere quali e di quanta delicatezza siano i criteri che debbono presiedere alla scelta delle esattorie; come debba anzitutto primeggiare nella coscienza dei Consigli, che nominano questi esattori, il modo con cui questi esattori compivano il loro dovere.

Ora, se noi, con una disposizione di cui il ministro stesso non ha riconosciuta la necessità, veniamo ad aggravare una condizione di cose che tante volte può creare una difficoltà per la collocazione delle esattorie, noi rendiamo sempre più difficile l'accettazione da parte di alcuni esattori e la scelta per parte dei Consigli comunali.

In questo stato di cose, visto anche che, tra gli argomenti addotti dall'onorevole Borsarelli, nessuno ve ne è, a parer mio, che risponda ad interessi precisi, legittimi dei contribuenti, imperocchè tutte le questioni di viabilità, tutte le questioni di accesso facile all'esattorie sono risolte dai Consigli comunali stessi che eleggeranno questi esattori, io credo che l'onorevole Borsarelli farebbe meglio a ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

Borsarelli. Io sperava che si sarebbe fatto buon viso alla mia proposta: ma poichè sorgono tante opposizioni, e poichè sembra che essa porterebbe tanti inconvenienti, io, pur mantenendomi nella convinzione opposta, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Veniamo ai voti.

Chi approva l'articolo 3 dell'articolo 1

come fu modificato dalla Commissione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno, nella seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune; nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro, il quale si era riservato di parlare intorno a quest'articolo.

Vollaro Saverio. Desidero fare una semplice osservazione.

Gli esattori sogliono lasciare la cartella di avviso al Comune ove l'imposta è dovuta, quando non trovano la persona del contribuente a cui è diretta. E siccome non c'è legge che prescriva all'ufficio comunale, che purtroppo ha tanti di questi incarichi, di far recapitare la cartella, la cartella giace dimenticata, ed il contribuente che non ha residenza nè dimora nel Comune ove l'esattore reclama l'imposta, nulla ne sa.

Ora, la cartella d'avviso per il pagamento di una rata, non ha solamente lo scopo di avvertire il contribuente della somma da pagare e del giorno del pagamento, ma ha anche un altro effetto di legge: poichè il contribuente, il quale trovasse che la somma fosse sbagliata e che avrebbe diritto di fare il suo reclamo, non può più farlo dopo un certo tempo.

Io ho voluto parlare su questo articolo, perchè il mio turno nella discussione generale non è venuto: anzi non ricordo nemmeno che si sia messa a partito la chiusura della discussione generale. Se avessi potuto parlare, avrei fatto questa ed altre osservazioni: e ora, per non presentare un emendamento con dieci firme, mi rivolgo al ministro ed alla Commissione e dico loro: facciano obbligo in questo articolo all'esattore che, quando il contribuente non abbia dimora nè residenza nel Comune ove si paga l'imposta, a mezzo del segretario del Comune, a mezzo dell'esattore dell'altro Comune, o in altro modo, faccia

pervenire la cartella al contribuente nel Comune in cui risiede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Triepi, relatore. È sempre difficile fare un'obiezione che non sia prevista dalla legge o dai regolamenti. Ora all'obiezione dell'onorevole Vollaro risponde appunto l'articolo 46 del regolamento. E se non risponde completamente, il regolamento stesso potrà accogliere la modificazione che l'onorevole Vollaro suggerisce. Io mi permetto di osservare che l'articolo 46 dice così: « Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi lo rappresenta, quando residenza, domicilio e dimora siano nel Comune. »

Ora veniamo al caso citato dall'onorevole Vollaro, cioè di un contribuente il quale non è nel Comune. A questo provvede anche l'articolo 46, il quale aggiunge immediatamente: « si pubblicano alla casa del Comune i nomi dei contribuenti che non fossero stati trovati. »

Dunque il regolamento provvede. Ma se debba esser migliorato io non so; e ad ogni modo è affare che concerne l'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro Saverio. Il relatore mi porge argomento ad insistere nella mia proposta.

Egli dice: i nomi si pubblicano all'albo pretorio! Ma se uno non legge quella pubblicazione non avrà mai conoscenza della cartella, nè del ruolo; intanto arriva il tempo del pagamento ed incorre nella multa.

Io prego l'onorevole ministro di facilitare ai contribuenti il modo di sapere quando devono pagare l'imposta. Non parlo per me che, sebbene risieda in un Comune diverso da quello in cui devo pagare l'imposta, so quando è il momento di pagare; ma parlo per quella povera gente che non sa nulla, che non sa quanto deve pagare, nè quando deve pagare.

Se quindi ciò che io domando può trovar posto nel regolamento, mi contenterò della promessa del ministro che egli farà obbligo all'esattore, quando il contribuente non abbia domicilio nè residenza nel Comune dove esiste l'esattoria, di far pervenire l'avviso alla residenza del contribuente stesso fuori del Comune.

Presidente. L'onorevole Cavalli ha facoltà di parlare.

Cavalli. Poichè il ministro e la Commissione hanno creduto opportuno di modificare il vecchio articolo 25, mi permetterei di osservare se non fosse opportuno, dove è detto: « Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio, ecc. » dire invece: « non più tardi della seconda metà di gennaio » per non essere così assoluti, stabilendo proprio dal 15 al 31 gennaio.

È una modificazione molto semplice che spero sarà accettata dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Triepi, relatore. All'osservazione fatta dall'onorevole Cavalli rispondo che non modifichiamo niente; rimane integro il vecchio articolo 25.

Cavalli. Lo so!

Triepi, relatore. L'inconveniente che egli deplora fu eliminato con la legge del 1882, quando, cioè, si sono spostate le rate di pagamento e si sono portate al 18 mentre prima erano al 10.

Del resto, l'emendamento si potrebbe accettare perchè non fa male.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cavalli.

Convengo, poi, con l'onorevole Vollaro che la questione da lui sollevata riguarda non la legge, ma, se mai, il regolamento.

Quindi prendo impegno di studiarne la soluzione nel regolamento.

Vollaro Saverio. Ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Una parola sola per dire che sono stato frainteso, almeno, dall'onorevole Triepi. Ad ogni modo, ringrazio il relatore e il ministro di avere ammessa l'opportunità della mia osservazione.

Presidente. Allora l'articolo 25 viene così modificato:

« Inoltre gli esattori dovranno non più tardi della seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Pro-

vincia, al Comune; nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Pongo a partito l'articolo 25 con questa modificazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi o all'assegnamento dei crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omissa però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovute al contribuente, ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Triepi, relatore. Debbo fare una dichiarazione, a nome della Commissione, dichiarazione, la quale abbrevierà di molto la discussione sugli articoli 37 e 43.

Come la Camera sa, le modificazioni introdotte prima dal Ministero, ed accettate in parte dalla Commissione, riguardano il pignoramento dei crediti presso terzi. Ora la Commissione, come risulta anche dalla sua relazione, non ha avuto mai molto entusiasmo per queste modificazioni, riconoscendo in esse dei vantaggi, sì, ma anche la ragionevolezza delle obiezioni che contro quelle modificazioni si mettono innanzi. Dopo la discussione generale, abbiamo creduto opportuno di esaminare, nuovamente, queste obiezioni e queste modificazioni, e, quindi, abbiamo deciso di proporre alla Camera di rinunciare alle modificazioni introdotte negli articoli 37 e 43, lasciando integri gli antichi articoli della legge vigente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Approvando le ragioni, per le quali la Commissione è venuta nel proposito di mantenere l'antica dizione degli articoli 37 e 43, consento nella soppressione dei nuovi articoli.

Presidente. Onorevole Daneo, allora il suo emendamento non ha più ragione di essere.

Daneo. No, rimane, perchè è indipendente da quegli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Mi compiaccio che la Commissione abbia abbandonate le modificazioni fiscali proposte agli articoli 37 e 49, ma dovrei fare un'osservazione.

Nel regolamento, o nella legge antica, per i contribuenti i quali hanno domicilio fuori del Comune, è prescritto che se essi fanno un deposito, l'esattore è obbligato di mandare il preavviso della esecuzione al loro domicilio con lettera raccomandata; se i contribuenti non fanno questo deposito, o se questo deposito è esaurito, ed essi dimorano fuori del Comune, si possono trovare espropriati nel termine di pochissimi giorni.

Questa disposizione è ingiustissima, e dovrebbe essere modificata nel senso che l'esattore fosse obbligato a mandare gli avvertimenti a domicilio, anche quando il contribuente dimori fuori del Comune e non abbia fatto il deposito. Altrimenti un contribuente che abbia il domicilio fuori del Comune dove possiede, può essere espropriato, con la procedura lesta lesta che hanno questi signori, per pochissime lire d'imposta.

Mi pare che la mia proposta sia ragionevole.

E poichè l'onorevole ministro, e la Commissione, questa volta, sono stati ragionevoli (*Si ride*) nel ritirare quella loro proposta aspra, e non giusta, spero che vorranno, poichè sono sullo sdrucchiolo, seguire lo sdrucchiolo dell'equità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. L'articolo 53 del Regolamento per la riscossione delle imposte dirette e l'articolo 67 della legge danno le disposizioni per le notifiche ai contribuenti. Ora, sebbene mi sembri che tutti i casi sien previsti, pure, avendo già promesso all'onorevole Vollaro che avrei studiata una eventuale modificazione del Regolamento per le notificazioni delle quali è parola nell'articolo 46 della legge, credo che un eguale studio si potrà fare anche per il caso additato dall'onorevole Imbriani.

Imbriani. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro che corrispondono, del resto, ad una sua promessa fatta nella discussione del bilancio.

Presidente. Rimangono, dunque, soppressi gli articoli 37 e 43.

Ora viene l'articolo 43 *bis* dell'onorevole Daneo, sottoscritto anche dagli onorevoli Nicolini, Imbriani-Poerio, Nocito, Zeppa, Chiappuso, Rava, Montagna, Monticelli, Marinuzzi, e del seguente tenore:

« Il contribuente debitore potrà far cessare il procedimento esecutivo facendo dichiarazione di consenso alla devoluzione immediata allo Stato del fondo della cui imposta si tratti, purchè l'imposta annua erariale di cui il fondo è gravato non sia maggiore di cinque lire e dimostri inoltre la libertà dello stesso fondo.

« La dichiarazione è fatta senza spese e la devoluzione si intende avvenuta per l'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte relative al fondo devoluto. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Daneo, della Commissione. Non mi faccio illusioni sulla sorte riservata alla mia proposta, quando ministro e Commissione insistano nel non accettarla; ma io mi faccio bensì un'altra illusione, ed è quella di poter dimostrare chiaramente al ministro ed alla Commissione che la mia proposta è nello stesso tempo dettata dall'equità verso il contribuente e dalla considerazione del giusto interesse della finanza.

Io riconosco la giustizia del principio che l'imposta è un debito reale, un vero onere del fondo: ritengo che soltanto per ispeciali considerazioni di comodità d'esecuzione è ammesso che si proceda contro al contribuente moroso all'esecuzione mobiliare. Ed io pure lo ammetto, ma soltanto fin dove non sia dimostrato che l'esecuzione mobiliare è un'ingiustizia ed un'inutilità nello stesso tempo. Ora, dalle osservazioni concretate in statistiche ufficiali, risulta che nella grande maggioranza dei casi, per le piccole quote di imposta fondiaria la esecuzione mobiliare non dà risultati e che venutosi all'espropriazione degli stabili tassati, nell'82 per cento dei casi la procedura si chiude colla devoluzione al Demanio per mancanza di acquirenti. E sta il fatto che di questi stabili messi all'asta per debito d'imposta, quelli che sono messi all'asta, per un debito inferiore alle lire 10, cioè rappresentanti la imposta erariale di 5 lire, raddoppiata della sovrimposta comunale e provinciale, costituiscono il 36 per cento

della totalità e siccome fra tutti essi evidentemente sono quelli che hanno minor valore e che nessuno appetisce, perchè abbandonati nel maggior numero dei casi dal proprietario pel nessun valore che hanno, così di questi non l'82, ma il 90 e il 95 per cento cade in necessaria devoluzione al Demanio.

In tali casi è chiaro che il contribuente riconosce che il fondo vale meno della imposta per cui è tassato, e che l'aver tentata l'esecuzione mobiliare contro il proprietario è stata un'ingiustizia e che devesi o ad un errore di tassazione, od a sopravvenute circostanze che hanno diminuito od annullato il reddito del fondo, imputare la impossibilità di pagarne l'imposta, altrimenti qualcuno l'avrebbe comperato. Ed intanto ci si è rimesso tempo e spesa.

Se si trovasse un mezzo per risparmiare al contribuente l'onta e le spese di esecuzioni mobiliari inutili e della esecuzione immobiliare, ed all'erario la spesa di queste inutili esecuzioni (dico all'erario, finchè c'è la legge vigente; dirò in ogni caso, *alla massa dei contribuenti*, con la legge che ora si vota, e per la quale le spese ricadono senza apparente rimborso sull'esattore; ma l'esattore non volendole certo rimettere di tasca sua, esigerà un maggior aggio di riscossione e le farà così ricadere sulla massa dei contribuenti), se si avesse la possibilità di ottenere questo, e di semplificare la procedura a tutto vantaggio del contribuente, mi pare che il ministro e la Commissione dovrebbero accettare con gioia questo mezzo, questa possibilità.

Credo che, con le cifre che ho notato e che nessuno potrebbe contrastare, ho dimostrato che convenienza per lo Stato c'è di accettare la mia proposta, dacchè sarebbero non solo evitate spese, ma anche si depurerebbero in pochi anni i ruoli da iscrizioni numerose ed inutili di fondi inesistenti, e di errori di tassazioni, mentre d'altro lato anche il contribuente avrebbe interesse di evitarsi altre esecuzioni su altri fondi e quella mobiliare, ed il principio della *realità* dell'imposta sarebbe riconosciuto almeno là dove per l'esiguità della tassazione, la frode non è temibile.

Ma vi sono anche altri casi a cui non provvede, o provvede insufficientemente, la legge attuale e che in sostanza potrebbero trovare un rimedio pratico nella mia proposta; e li espongo subito. L'uno è il caso della distruzione o della depauperazione del fondo.

Viene una inondazione che vi porta via l'*humus* del fondo che non è più nel caso di dare un reddito utile. Ma, dice il ministro, a questo provvede un decreto del 1882, ammettendo che si possano far rettifiche di reddito e di catasto.

Provvede, sì, quando si tratta di tal fondo pel quale è conveniente di far le pratiche relative che son lunghe e costose. Non si tratta solo della carta bollata; occorre fare il deposito delle spese di perizia, che deve esser fatta con sopralluogo per valutare se e di quanto sia deperito il fondo; deposito che verrà restituito, per la benefica disposizione del Decreto 1882 quando sia poi riconosciuto che il contribuente aveva piena ragione.

Ma ve li immaginate voi questi poveri proprietari di montagna, a cui la inondazione o la valanga ha distrutto o depauperato il campicello di pochi metri quadrati di superficie, i quali per far diminuire di due o tre lire l'imposta, devono fare un deposito di 25, di 30 ed anche di 100 lire, che possono occorrere per una visita sul luogo, oltre una domanda su carta bollata? Non siamo giunti noi a tale punto da dover ammettere che è ancora un bene per essi ed una semplificazione l'abbandonare il fondo che vale poche lire?

E uno dei casi!

Ne esiste poi un altro, che non sarà nuovo per coloro che conoscono le popolazioni di montagna. Talvolta le valanghe distruggono non il fondo, ma le capanne vicine, la frazione a cui quei terreni servivano, dalla quale ben può dirsi erano stati fabbricati con la terra portata a braccia. Gli abitanti abbandonano il luogo *et dulcia linqunt arva*, se ne vanno ad abitare lontano, in un'altra frazione; questi fondi, catastualmente, sono sempre gli stessi, eppure non è possibile più agli antichi padroni di ritrarne per la distanza alcun profitto.

Esiste un mezzo nella nostra legge per evitare che questi fondi debbano pagare la imposta, e che si vada a mettere all'incanto il paioolo nella lontana frazione, quando il fondo non può essere più coltivato? Non ci è, e a questo provvederebbe appunto la devoluzione volontaria.

E badate, che io restringo la mia ipotesi ai fondi tassati a cinque lire, perchè mi si è osservato che, in caso di fondi tassati per somme maggiori, e dove mancano regolari

catasti, avviene talora che si smembrino a poco a poco cedendone porzioni ai vicini, senza trascrizioni ed allora quando non ne rimane più che una particella, di valore inferiore all'imposta, allora sarebbe facile il volerla cedere al demanio. Ma tutto ciò non può accadere per fondi stimati così poco, e quindi così poco estesi.

E notate che una simile disposizione farebbe fare un passo alla questione delle quote minime, perchè si verrebbero così a mettere fuori i fondi non esistenti, i fondi malamente notati in catasto e i fondi che non sono più in caso di dare un reddito utile.

Il problema delle quote minime resterebbe così innanzi al ministro nella sua vera integrità. Per queste ragioni mi credo in dovere di mantenere il mio emendamento. E mi pare che la mia dimostrazione non solo possa valere ad ottenere dall'onorevole ministro, ciò che spero, dichiarazioni precise, relativamente all'intenzione che egli abbia di rendere, almeno, possibile senza spesa, rettificazioni di reddito catastale e di imposta nei casi speciali da me accennati, ma anche a fare, realmente, accettare l'articolo aggiuntivo da me proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. L'aggiunta proposta dall'onorevole Daneo tenderebbe a sancire una massima che non è nè prevista nè ammessa dalla nostra legislazione e cioè: che si possa dal contribuente liberarsi dall'imposta cedendo la cosa su cui la imposta medesima grava. Ora ciò non si può ammettere per nessuna delle nostre leggi di imposta. Se questo principio, infatti, fosse accettato, chiunque avesse un credito di difficile esazione e dovesse pagare per esso la ricchezza mobile, potrebbe avere il diritto di liberarsi dall'imposta cedendo il credito. In questo modo si verrebbe a introdurre nella nostra legislazione una massima che potrebbe avere gravissime conseguenze.

D'altra parte, considerando l'emendamento dell'onorevole Daneo di fronte al disegno di legge in discussione, è noto che, mentre questa legge si propone appunto di diminuire le devoluzioni mettendo ostacoli al passaggio dei fondi al Demanio, obbligando gli esattori ad esperire in tutti i modi possibili il procedimento mobiliare, e negando loro, a questo scopo, il rimborso delle spese all'atto della

devoluzione, l'emendamento dell'onorevole Daneo farebbe invece fallire lo scopo della legge, perchè avrebbe per effetto di aumentare il numero dei fondi devoluti. Infatti può avvenire che un contribuente, per evitare l'esecuzione mobiliare e potendo liberarsi di un immobile di piccolo valore, assicurandosi nello stesso tempo l'esenzione dall'imposta per qualche altro suo immobile più produttivo, si trovi spinto a valersi della facoltà che gli verrebbe offerta dalla nuova aggiunta all'articolo 43 della legge.

È possibile, e l'onorevole Daneo ha citato alcuni casi, che si tratti di fondi, che debbano passare alla vendita ed, in caso di non vendita, alla devoluzione, pei quali l'imposta ecceda il reddito. Io pure l'ho ammesso nella seduta precedente. Ma in tali casi, domando io, perchè limitare il beneficio soltanto ai fondi che pagano cinque lire di imposta e non estenderlo a quelli che pagano un'imposta maggiore? Quando il bisogno di devolvere il fondo allo Stato venisse da un caso simile, è chiaro che noi non dovremmo avere una parzialità per coloro che debbono delle quote minime...

Daneo. Per evitare le frodi.

Colombo, ministro delle finanze. Comprendo tutta la portata del suo ragionamento, onorevole Daneo, e ammetto perfettamente questi casi: che, cioè, il fondo sia in condizioni tali da dover richiedere una diminuzione d'estimo o l'annullamento addirittura dell'imposta; e che, trattandosi di quote minime, riesca più grave al piccolo proprietario di soddisfare ai suoi impegni verso lo Stato.

Ma io credevo, già, di avere esposto alcune idee in proposito, rispondendo, nell'ultima seduta, ad alcuni oratori; e mi lusingavo che l'onorevole Daneo potesse essere tranquillato da ciò che io dissi in quella occasione, anche rispetto ai piccoli proprietari, ai quali si riferisce la sua proposta.

Io dissi che la questione delle quote minime è tale che merita tutta l'attenzione del legislatore. Ho detto, anzi, di più: che, cioè, a mio modo di vedere, bisognerà venire in aiuto alle proprietà piccole, nel senso di alleggerire, per esse, quelle imposte che non riescono più proporzionate al reddito, come avviene invece nel caso delle proprietà più grandi; ho detto anche che, in tutti quei compartimenti catastali, nei quali la perequazione è un beneficio che si farà desiderare ancora per molti anni, converrà vedere se si possano

adottare provvedimenti temporanei, allo scopo di correggere certe sperequazioni stridenti, certe differenze fra fondo e fondo, fra Provincia e Provincia, fra regione e regione.

Ora mentre prego l'onorevole Daneo di prestar fede alle idee che esposi nella seduta di sabato, lo invito di nuovo a considerare che se accettassi il suo articolo aggiuntivo, io peggiorerei quello stato di cose, al quale ho mirato di provvedere col mio disegno di legge. Si tratterà, se vuole, di provvedimenti temporanei in attesa di rimedi radicali, ma intanto cominciamo a non peggiorare lo stato presente, cominciamo a non creare una situazione che renda ancor più difficili quei rimedi.

Voglio sperare che l'onorevole Daneo, in seguito a queste spiegazioni ed assicurazioni, vorrà ritirare il suo articolo aggiuntivo, accontentandosi delle dichiarazioni che ho fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di accogliere l'emendamento Daneo; e non so nemmeno come si possa rifiutare questa proposta, la quale è una conseguenza logica del concetto, ammesso dal nostro diritto pubblico in materia di imposte dirette, della realtà, cioè, dell'imposta di cui è responsabile la cosa, non il proprietario.

Ora, signori, che cosa si dice con questo emendamento? Si dice: quando un proprietario di un fondo (piccolo, perchè si riduce a quote inferiori a cinque lire) ritiene che il valore del fondo da lui posseduto non valga più l'onere che sopra di esso grava, ha diritto di abbandonarlo, spontaneamente, senza sottostare a tutte le pratiche e tutte le spese della devoluzione.

Mi perdoni, onorevole ministro, ma credo che questo principio sia già insito nelle nostre leggi, e che, a rigor di termini, non sia nemmeno necessario di esplicitarlo in un emendamento.

L'onorevole ministro osserva: noi vogliamo diminuire le devoluzioni. Ma intendiamoci bene; diminuire le devoluzioni in quanto possano essere la conseguenza di una speculazione ingiusta, lo capisco, ma non già quando la devoluzione è la conseguenza dell'essere la proprietà divenuta cosa di niun valore, da non poter compensare nemmeno l'imposta che su di essa grava, tanto che il proprietario viene a dire: tenetevi quest'ente, perchè per me non vale più nulla. Non comprendo come

non si voglia impedire questa devoluzione, eccetto che non si voglia adottare il nuovo principio, cioè, di obbligare il proprietario a pagare, con altri suoi enti, quella imposta che l'ente, su cui grava, non è più in grado di pagare, ciò che è una violazione del nostro diritto pubblico in materia d'imposte, qual'è stato finora interpretato ed applicato. Confesso che non comprendo come si possa rifiutare questo emendamento, come si possa respingere per lo meno il pensiero da cui questo emendamento è ispirato. Noi veniamo in tal modo a mutare il concetto giuridico dell'imposta che abbiamo esplicitato in tutta la nostra legislazione relativa alle imposte dirette.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro Saverio.

Vollaro Saverio. Sull'articolo 43 debbo osservare che forse è necessario migliorarne la dizione.

Presidente. La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di ritirarlo.

Vollaro Saverio. Allora ritiratela tutta questa legge, e finiamola.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Io non trovo nella legislazione nostra il principio al quale allude l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. È un principio che non esiste nelle legislazioni moderne. In Francia, per esempio, non c'è nemmeno il procedimento immobiliare. In Francia l'imposta fondiaria quando è dovuta e non è pagata, si riscuote mediante l'esecuzione mobiliare e il percettore non può procedere sull'immobile se non con speciale autorizzazione e in casi speciali.

Imbriani. È un'ingiustizia solenne però.

Colombo, ministro delle finanze. È ciò che si fa da una nazione molto civile. Il procedimento mobiliare va fino al punto che si mette persino il piantone al domicilio del contribuente a sue spese, finchè il debito non sia pagato.

Dunque non si venga a dire che la nostra legislazione, ed in generale la legislazione dei popoli civili, ammette, anche per le imposte così dette reali, che la imposta si possa pagare con la cosa stessa che la imposta colpisce.

Quanto poi a tutte le considerazioni che hanno fatto l'onorevole Prinetti e l'onorevole Daneo, sul fatto, che il reddito del fondo sia di molto o di poco inferiore alla imposta, io ripeto che, in certi determinati casi, a ciò provvede la legge. La legge dice, quando c'è la perenzione totale o parziale del fondo, quando il fondo diventa improduttivo per sterilità naturale, o sopravvenuta, allora si fa luogo alla revisione dell'estimo. Può darsi che, studiando i temperamenti che si possono adottare nell'attuazione della legge, appaia la necessità di esaminare, se in quei casi miserandi, ai quali alluse l'onorevole Daneo, sia opportuno di anticipare le spese al contribuente, il quale domanda una variazione nell'estimo.

Anche la questione delle quote minime, che pure si collega con la proposta dell'onorevole Daneo, può offrire una conveniente soluzione in quei casi. Ma per raggiungere un ideale che si può ottenere in modo legale, non andiamo a stabilire un principio nuovo nella legislazione, un principio che può avere conseguenze pericolosissime per tutto il nostro sistema di tributi diretti.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Ella, onorevole ministro, introduce un principio nuovo nella legislazione, non io; quanto, poi, alla Francia da Lei evocata, le rispondo che non vado a cercare ciò che accade negli altri paesi.

Da noi, il concetto che la imposta prediale e la imposta fabbricati, siano imposte reali, è prevalso sempre, non solo ma ad esso si informa tutta la legge di perequazione, che cioè, l'imposta è pagata dall'ente su cui grava, e non dal proprietario che lo possiede. Ed è in omaggio a questo principio che noi, nello stabilire la legge di perequazione, non ci siamo minimamente occupati nè degli oneri, nè delle servitù, nè dei canoni enfiteutici che gravavano queste proprietà fondiarie.

In Francia la cosa è molto diversa, e l'onorevole ministro lo sa benissimo perchè, in Francia, l'imposta prediale è istituita non sul catasto, non su un sistema particellare, come da noi, ma sopra un sistema misto.

Ora noi che cosa facciamo con questa legge? Noi veniamo a dire che l'imposta è dovuta dal proprietario del fondo, che dovrà far fronte a questa imposta con qualunque

mezzo da lui posseduto, indipendentemente dal fondo stesso.

Questo principio lo stabiliamo ora, ed è un principio che non ha mai prevalso nella nostra legislazione. Dunque chi introduce un principio nuovo in materie di imposte fondiarie è questa legge e non noi che consentiamo nell'emendamento dell'onorevole Daneo. (*Interruzione del ministro delle finanze*).

Onorevole ministro, è inutile il dissimularlo; noi diciamo con questa legge che l'esattore, prima di procedere all'espropriazione del fondo su cui non è stata pagata l'imposta, prima di procedere all'esecuzione mobiliare deve esplicitare tutta l'azione...

Colombo, ministro delle finanze. Questo concetto è scritto nella legge: non abbiamo inventato niente.

Prinetti. Ma mi scusi, la legge vigente stabilisce che quando sopra una parcella di fondo non è pagata l'imposta, l'esattore procede semplicemente alla espropriazione del fondo.

Voci. No! no!

Prinetti. Ma mi lascino parlare. Non so se ciò avvenga in altre Provincie, ma nella mia Provincia questo sistema è costantemente seguito: quando sopra una parcella di fondo, non è pagata l'imposta prediale, l'esattore espropria il fondo.

Colombo, ministro delle finanze. È un abuso!

Prinetti. A torto, o a ragione, l'esattore così procede da noi.

Ora l'emendamento dell'onorevole Daneo offre al piccolo contribuente, al possidente di una piccola parcella di fondo, offre il mezzo di sottrarsi al procedimento esecutivo.

L'onorevole ministro delle finanze ha detto: c'è già nella legge vigente il modo di far rivedere l'estimo di quegli enti che non valgono più l'imposta di cui sono gravati. Ora qui bisogna distinguere. Se noi parliamo di ricchezza mobile, c'è il mezzo, facendo dichiarare la nullità di un credito su cui si paga la ricchezza mobile, quando questo credito diventa inesigibile. Non è un modo molto semplice ma ancora esiste. Ma quando si tratta delle proprietà fondiarie, dove la revisione è stabilita ogni cinque anni, e praticamente non viene mai eseguita ogni cinque anni e bisogna provocarla di ufficio, come ha osservato benissimo l'onorevole Daneo, per una parcella di poco valore la spesa che si deve sopportare per questa revisione è superiore al valore della stessa parcella. Ed io credo che vi siano

molti proprietari che continuano a pagare l'imposta su parcelle di un fondo che non valgono l'imposta di cui sono gravate, per evitare questa spesa della revisione. Dunque l'emendamento dell'onorevole Daneo è un atto di giustizia, di semplificazione e non comprendo la ragione per la quale non possa essere accolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tripepi, relatore. Rispondo, anzitutto, all'onorevole Prinetti che noi non possiamo avere introdotto un principio nuovo nella legge, per la semplice ragione che non abbiamo modificati gli articoli 37 e 43. A quelle modificazioni, che, del resto, come potrei provare alla Camera, non erano sostanziali, noi abbiamo rinunciato, e rimane integra l'antica dizione. La semplice lettura dell'articolo 43 dimostra che non è vero ciò che ritiene l'onorevole Prinetti, cioè a dire, che nel sistema vigente della nostra legislazione tributaria, il contribuente paga l'imposta esclusivamente con l'immobile sul quale grava l'imposta medesima.

L'articolo 43, è inutile che lo legga alla Camera, perchè lo conoscono tutti, l'articolo 43 dice precisamente il contrario. « L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni immobili esistenti nel Comune. »

E poi: « Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune, nel quale la imposta è dovuta, ecc. » È inutile che legga il resto. Il sistema della nostra legge, contemplato nell'articolo 43, è questo: prima l'esecuzione mobiliare, poi l'esecuzione immobiliare nel Comune, poi esecuzione immobiliare fuori del Comune.

E, con ciò, credo di avere risposto all'onorevole Prinetti. È inutile che dica le ragioni, perchè vi ha accennato anche l'onorevole Daneo, per le quali la Commissione non ha creduto di accettare il suo emendamento. Come disse l'onorevole ministro, noi stiamo facendo una legge per diminuire le devoluzioni e non possiamo introdurre un principio, che le accrescerebbe.

Per queste ragioni, non abbiamo accettato l'emendamento dell'onorevole Daneo.

Presidente. L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare,

Daneo, della Commissione. In sostanza, l'onore-

vole ministro ha riconosciuto qualche cosa che ho avuto piacere di sentire da lui riconoscere: cioè, che vi sono inconvenienti a cui le leggi vigenti non provvedono sufficientemente e sono quelli da me indicati; che le revisioni del reddito catastale non sono possibili ad ottenersi quando si tratta di piccole proprietà, perchè tanto vale il negare giustizia, quanto il rendere questa giustizia ad una condizione, che non può essere sostenuta dal piccolo proprietario, cioè reclamare su carta bollata, anticipare spese di revisione, ecc.

Ora, quando su queste condizioni il ministro promette che studierà, ne provo, già, una grande soddisfazione, e voglio io stesso indicargli come potrebbe, forse, facilitare, anche per via di decreti, alcuni di questi provvedimenti.

Se il ministro stabilisse con Decreto che si fanno senza spesa le perizie di sopraluogo per revisioni dei redditi, allorquando un certificato del sindaco o di altra autorità dichiara che è vero ciò che asserisce il contribuente, cioè, che il fondo è depauperato o che non è più in uguali condizioni di coltivabilità per qualunque ragione sopravvenuta, sarebbe già qualche cosa; ma non so se il Ministero vorrà presto stabilire una modificazione di simil genere.

Invece, io non parto soltanto dal principio che l'imposta è un peso reale; principio che, del resto, la nostra legislazione, nonostante la minaccia dell'esecuzione immobiliare, non ha mai negato. E non solo non l'ha mai negato, ma in questa stessa legge si parla di *fondi gravati*, di fondi da esentarsi dall'imposta, ecc., mentre altrove, ed in Francia specialmente, l'idea della *rente foncière* serba ancora all'imposta anche fondiaria un che di carattere personale che giustifica l'imperare assoluto della procedura mobiliare. Nella legislazione nostra domina invece bensì una presunzione, che è sempre naturale, fino ad un certo punto, che, cioè, quando c'è accertamento, che non fu rettificato, debba convenire al proprietario di pagare l'imposta piuttosto che vedersi espropriato il fondo, e che quindi il fondo valga necessariamente sempre più dell'imposta, si possa ammettere come sistema più spiccio e meno costoso anzitutto l'esecuzione mobiliare. Ma quando si tratta di piccole parcelle, come ho detto, quando queste piccole parcelle corrispondono ad errori di catasto, ad irreperibilità di fondi, a cambia-

mento assoluto di coltivazione quando insomma la presunzione cessa perchè il proprietario vi offre il fondo in pagamento della imposta, e che è eliminato il pericolo di frodi, che cosa potrete opporgli? E come si può sostenere che questo aumenterà le devoluzioni? Questo è un errore, questo è provato dalle statistiche, che, per tutti questi piccoli crediti, certamente, non si procede all'esecuzione se non quando il contribuente sa che, nulla possono prendere mobiliariamente, e non possiede che lo stabile. E le statistiche vi provano che tutti questi stabili finiscono, fatalmente, in una devoluzione all'erario.

Sapete di quanto potrebbe aumentare la devoluzione? Della differenza tra le devoluzioni che avvengono adesso e il 100 per 100. Ora, in questo tema di fondi tassati per 5 lire, la differenza può essere del 3, od al più, del 5 per cento. E su un 5 per cento di questi fondi, che vi saranno devoluti più facilmente, voi fate per un terzo delle spese generali di espropriazione di questi fondi, e le accollate al resto della massa dei contribuenti.

Per queste ragioni mantengo l'articolo, pur prendendo atto e dichiarandomi soddisfatto delle promesse che il ministro ha fatto, che penserà, anche quando l'articolo non sia adottato, a rettificare questi casi, che egli ha voluto chiamare pietosi, di imposte evidentemente maggiori del reddito reale del fondo. Di questa promessa prendo atto, e spero che la promessa del ministro sia promessa di gentiluomo, e che, con un provvedimento immediato, potrà dare un accomodamento relativo. Ma sarebbe sempre un accomodamento relativo, mentre questa cessione volontaria del fondo, senza aggravare per nulla lo Stato, semplificherebbe assai la questione, e metterebbe lo Stato dinanzi al problema delle quote minime, depurato da tutto ciò che lo affatica ingiustamente, che è di pura apparenza, dacchè alla quota più non corrisponde un fondo di qualche valore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi, della Commissione. A me pare che la proposta dell'onorevole Daneo contenga tanto di bene che valga la pena di cercare, se è possibile, un temperamento tale che possa contentare la Commissione e il ministro.

Il ministro dice: secondo la nostra legge tributaria, fra i modi di pagamento, non c'è l'abbandono delle cose. Tanto è vero che il

credito inesigibile, il fondo che non rende, voi non potete darlo al fisco, ed avere, quindi, la quietanza; voi dovete rispondere con tutto il vostro patrimonio dell'imposta di cui siete colpiti.

L'onorevole ministro temeva che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo venisse a ferire questo principio. Ora che cosa direbbero il ministro e la Commissione se noi cercassimo di dare all'emendamento dell'onorevole Daneo il suo vero contenuto? Ed è questo, di diminuire le formalità e le spese, in quei casi nei quali la devoluzione è, fatalmente, necessaria, in quei casi nei quali tutte le nostre leggi non varranno a frenarne il movimento ascendente. Ed è precisamente il caso del contribuente che non ha altri beni, e che si trova con un fondo, o che non esiste, o che è gravato di un'imposta superiore al reddito. Potremo fare leggi quante vogliamo, ma, in questi casi, le devoluzioni saranno sempre inevitabili.

Per ciò proporrei d'introdurre, nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo, il seguente emendamento: « Il contribuente debitore » (questa è l'aggiunta) « quando sia tornata insufficiente l'esecuzione mobiliare contro di lui, potrà far cessare il procedimento esecutivo, facendo dichiarazione di consenso alla devoluzione. »

Con questo emendamento il principio delle nostre leggi tributarie non sarebbe ferito; con esso avremo, senza pericolo alcuno, il vantaggio di eliminare la procedura, i tre incanti, i bandi, tutte le formalità e tutte le spese che, non rimborsate, torneranno a danno degli altri contribuenti; la devoluzione avverrà per mutuo consenso. Quest'emendamento spero avrà forza di eliminare gli ultimi dubbi della Commissione e del ministro, e potrebbe introdurre nella legge quei principii fecondi a cui è informato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Io mi domando quale vantaggio arrecherebbe a quei contribuenti, ai quali ha voluto giovare l'onorevole Daneo, la modificazione proposta dall'onorevole Picardi.

Perchè io capisco che per evitare l'onta, come disse l'onorevole Daneo, per evitare le noie del procedimento mobiliare, un contribuente preferisca di dare il suo fondo allo Stato senz'altro.

Ma una volta che il procedimento mobiliare è fatto, che vantaggio ha il contribuente dall'evitare il procedimento immobiliare? Nessuno; anzi arrischia di perderci, perchè se il fondo che viene messo all'incanto, trova un acquirente per un prezzo anche di poco superiore al debito del contribuente, questa differenza gli viene pagata; dunque ha la probabilità di prendere qualcosa.

Giovagnoli. E le spese?

Colombo, ministro delle finanze. Le spese, nel caso di devoluzione, non le paga lui.

Giovagnoli. Le paga il Governo; quindi gli altri contribuenti.

Colombo, ministro delle finanze. L'emendamento dell'onorevole Picardi sarà anche ragionevole, ma se io fossi l'onorevole Daneo non lo gradirei, perchè toglie al suo emendamento il vantaggio, ch'egli credeva di fare ai contribuenti che si trovano nelle circostanze da lui previste.

Io pregherei dunque la Camera di passar sopra a quest'aggiunta, tenendo presente che le circostanze (e tengo a dichiararlo) in cui si trovano questi piccoli contribuenti, molto più quando si tratta di fondi, che non rendano tanto quanta è la imposta, stanno a cuore del Governo e saranno esaminate con tutta l'equità possibile.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Io vorrei fare un'osservazione. Voi vi lagnate sempre della buona fede dei contribuenti. Questo è un discorso solito a farsi dagli uomini di Stato, o almeno di coloro, che si chiamano tali, perchè sono diventati ministri.

Vi lagnate della buona fede dei contribuenti? Ma siete voi che li obbligate, come arma di difesa, a fare delle cose, che non corrispondono sempre all'esatta verità. È naturale che prima di lasciarsi togliere il tavolo o la sedia dalla propria casa, il contribuente cercherà di difendersi e procurerà di far comparire come proprietario della casa la moglie, la sorella, o qualcun altro. E fa bene, perchè egli si difende contro le vostre enormità. Come volete che paghi la tassa sul fondo, se questo non gli rende neppure la tassa che dovrebbe pagare? E se in questo caso egli vi dice: prendetevi il fondo, il non prenderlo è qualche cosa di enorme.

Infatti gli si dice: noi faremo le spese del procedimento a vostro carico, e se avrete an-

cora una capra, una pecora, un pollo, ve lo verremo a sequestrare; sequestreremo anche le vostre uova. (*ilarità*).

Ciò non è neppure utile, perchè le spese le farete pagare a tutti gli altri contribuenti. Se non accettate questo emendamento, che è così giusto, così semplice (avete già rigettato un principio naturale, che è quello che l'imposta debba essere pagata dal fondo), se non accettate questo emendamento, farete pagare agli altri contribuenti le spese.

Poi, onorevoli signori, sento in quest'Aula Commissione e ministro parlare dell'onta, che deriva all'espropriazione. Ma che onta! È cosa poco decente, cosa assurda parlare d'onta in questo caso.

Io, per me, respingo questo linguaggio, assolutamente, perchè, oggi o domani, posso essere espropriato del mio fondo, e non credo che subirò un'onta per questo. L'onta sarà per chi impone tanti pesi ai cittadini, che questi non possono pagare, e sono obbligati a lasciar portar via il proprio.

L'onta è per voi altri!

Presidente. Veniamo ai voti.

Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Daneo:

« Art. 43 *bis*. Il contribuente debitore potrà far cessare il procedimento esecutivo facendo dichiarazione di consenso alla devoluzione immediata allo Stato del fondo della cui imposta si tratti, purchè l'imposta annua erariale di cui il fondo è gravato non sia maggiore di cinque lire e dimostri inoltre la libertà dello stesso fondo.

« La dichiarazione è fatta senza spese e la devoluzione si intende avvenuta per l'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte relative al fondo devoluto. »

Lo metto a partito.

(*Fatta prova e controprova l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo non è approvato*).

« Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

« Il nome, cognome e la paternità del debitore;

« La descrizione degl'immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

« Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

« E inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del se-

condo e del terzo esperimento, che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

« L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo deve essere di 10 giorni. »

« Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di 3 decimi.

« Tale decreto, 5 giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte.

« La detta somma sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può essere mai deliberatario. »

Triepi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Triepi, relatore. Onorevole presidente, nel riportare dalla vecchia legge l'articolo 54... (*Conversazioni*).

Presidente. Parli più forte, onorevole relatore; altrimenti io non intendo nulla.

Triepi, relatore... nel copiare questo articolo 54 abbiamo dimenticato di trascrivere l'ultima parte del secondo paragrafo: dopo le parole « imposte e sovrimposte » bisogna che l'articolo continui così: « da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente. »

Ecco di che si tratta.

Presidente. Ma questa non è una dimenti-

canza; bisogna dire che la Giunta fa questa proposta.

Dunque la Commissione propone di aggiungere al secondo paragrafo dell'articolo 54 la parte, che fu omessa.

Pongo a partito l'articolo 54 con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 1° nel suo complesso, che include i diversi articoli della legge modificati.

(È approvato).

« Art. 2. Gl'immobili pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1872 e retro, ed in quelli dei quattro quinquennii 1873-1877, 1878-1882, 1883-1887 e 1888-1892 e tuttora posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presente legge potranno essere ceduti con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1894 una somma corrispondente ad un'annata delle imposte e sovrimposte relative. »

Su questo articolo sono proposti due emendamenti, uno dell'onorevole Cocco-Ortu e l'altro degli onorevoli Pantano e Imbriani-Poerio.

Triepi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Triepi, relatore. Io dichiaro, per evitare ogni contestazione, che la Commissione accetta il concetto dell'uno e dell'altro emendamento e che, siccome l'emendamento degli onorevoli Pantano ed Imbriani contiene anche il concetto, che è espresso in quello dell'onorevole Cocco-Ortu, propongo che il primo di essi sia aggiunto integralmente all'articolo 2°.

Cocco-Ortu. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu. Ecco. Il mio emendamento è più largo perchè con esso è data al Governo facoltà di concedere che il pagamento si faccia in due o *più* rate annuali. Invece con quello degli onorevoli Pantano ed Imbriani si stabilisce che il pagamento deve farsi in *tre* rate.

Io quindi credo che gli onorevoli Pantano ed Imbriani potrebbero associarsi al mio emen-

damento; e se la Commissione lo accettasse potrei tralasciare di svolgerlo.

Presidente. Onorevole Pantano...

Pantano. Per conto mio e dell'amico Imbriani ringrazio la Commissione, ed il Governo se è consenziente, per avere accettata la nostra proposta. Quanto alla proposta dell'onorevole Cocco-Ortu noi, intorno ad essa, siamo perfettamente indifferenti.

Noi abbiamo detto che il pagamento debba esser fatto in tre rate, perchè crediamo così di migliorare le condizioni della cessione, ma se venisse accettata anche una formula più larga, certo che non ci opporremo.

Colombo, ministro delle finanze. Si potrebbe benissimo accettare il pagamento in tre rate, e gli onorevoli Imbriani, Pantano e Cocco-Ortu potrebbero unirsi in un unico emendamento.

Tripepi, relatore. È quello che avevo proposto.

Presidente. Onorevole Cocco-Ortu, si unisce all'emendamento degli onorevoli Pantano e Imbriani.

Cocco-Ortu. Se il Ministero e la Commissione credono che il mio emendamento e quello degli onorevoli Pantano ed Imbriani contengano un'identica disposizione sono in errore.

Io infatti non limito a tre rate annuali il tempo in cui si debba fare il pagamento previsto nell'articolo 2, ma lo vorrei protratto anche ad un termine più lungo. E così avrebbe una disposizione che meglio risponderebbe ai fini della legge proposta.

Infatti perchè sinora il proprietario espropriato non potè riscattare lo stabile aggiudicato al Demanio? Egli se lo lasciò espropriare perchè si trovava nella impossibilità di pagare l'imposta di un anno.

Ora come è possibile che egli si trovi in condizione, di continuare il pagamento delle imposte correnti e di aggiungervi, in un breve periodo di tempo, anche quella scaduta?

E non si creda questa una difficoltà di poco momento, poichè non è raro il caso, ed io potrei addurre parecchi esempi, dell'unico proprietario che soffrì l'espropriazione di parecchie frazioni di terreno, spesso perfino quindici, gravate di un tributo complessivo che ascende spesso a 100 o 150 lire. Come volete che questo proprietario, il quale non potè pagare l'imposta di un anno, ripigli gli immobili espropriati per continuare a pagare la stessa imposta, con l'aggiunta della metà o del terzo

per rimborsare in due od in tre rate quella scaduta?

È evidente che con tale sistema si crea una difficoltà grave e non si raggiungerà il fine di indurre l'espropriato a riprendere la sua proprietà.

Ad evitare tali inconvenienti io avrei voluto che si fosse data facoltà al ministro delle finanze di concedere un termine maggiore. È una facoltà della quale egli potrà valersi secondo i casi, e quando giudichi conveniente usarne. Così soltanto gli si darà il modo di facilitare ai proprietari il riscatto ed il pagamento; si faciliteranno in ogni evento le alienazioni ai terzi; si libererà il Demanio di tante migliaia di immobili, che ora sono improduttivi, con danno della finanza e della economia nazionale. Non facendo a questo modo, dubito che le cose rimarranno nelle condizioni attuali, resteranno gli stessi ostacoli, le stesse difficoltà che finora impedirono al Demanio di liberarsi dal pesante fardello di circa sessantamila proprietà minuscole.

Date queste spiegazioni, e resa così ragione della mia proposta, non ho difficoltà di associarmi all'emendamento dell'onorevole Pantano; e ritiro perciò il mio.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, ministro delle finanze. Io proporrei che si dicesse: « Il pagamento potrà farsi in tre rate annuali. » Questo sarebbe il primo paragrafo e poi verrebbero gli altri paragrafi dell'emendamento degli onorevoli Pantano ed Imbriani.

Presidente. L'onorevole ministro vorrebbe aggiunta la parola *annuali* in coda al primo paragrafo dell'emendamento Pantano-Imbriani.

Imbriani. Sta bene, perchè per le terre si intende sempre parlare di pagamenti annuali.

Presidente. Onorevole Cocco-Ortu, acconsente?

Cocco-Ortu. L'emendamento in questo modo non risponde allo scopo, ma non insisto.

Presidente. Dunque gli ultimi due capoversi sono sostituiti dall'emendamento Pantano-Imbriani:

« Il pagamento potrà farsi in *tre rate annuali*.

« Gli espropriati avranno sempre la preferenza.

« In difetto dell'espropriato la preferenza

sarà data agli acquirenti, che possiedono una proprietà attigua all'immobile devoluto.

« Fra più acquirenti limitrofi la preferenza sarà in favore di colui, che possiede la proprietà minore. »

Metto a partito quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 3. I beni che perverranno al Demanio dello Stato in seguito a devoluzioni che potessero verificarsi nell'anno 1893, per imposte comprese nei ruoli del quinquennio 1888-1892, potranno essere acquistati essi pure, alle predette condizioni e salvo il disposto dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, numero 192. Il pagamento del cennato corrispettivo dovrà eseguirsi entro il 31 dicembre 1895. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1894, e rispettivamente al 1° gennaio 1895, non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al locale Comune o alla Congregazione di carità. Il Comune avrà la preferenza. »

Su questo articolo 4, l'onorevole Frascara propone il seguente emendamento:

« *In fine dell'articolo alle parole:* al locale Comune o alla Congregazione di carità *sostituire:* al Comune, nel territorio del quale si trovano. »

Onorevole Frascara, ha facoltà di parlare.

Frascara. Spero che l'onorevole ministro e la Commissione non avranno difficoltà di accettare il mio emendamento, che del resto si spiega con le sole parole, con le quali l'ho formulato.

Si tratta di attribuire al solo Comune e non alla Congregazione di carità i fondi devoluti al Demanio. Ho già esposto questo concetto nelle poche parole, che ho pronunciato nella discussione generale. Devo aggiungere che mi ha sorpreso allora il sentire che le Congregazioni non potrebbero acquistare questi fondi. Ora, che le Congregazioni di carità possano realmente possedere e che quindi non sia inattuabile l'idea del ministro e della Commissione, risulta da molti articoli della legge sulle istituzioni di beneficenza, e specialmente dall'articolo 3, ove è detto che alle

Congregazioni di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri. Ma io credo che l'importanza sociale ed amministrativa del Comune sia molto maggiore di quella della Congregazione di carità, e che per limitare l'attribuzione dei beni, dei quali trattasi, ai soli Comuni esistano molte ragioni, che potrei esporre se la Camera non fosse impaziente.

Imbriani. Di che cosa è impaziente la Camera?

Frascara. Lo arguisco dai rumori che sento.

Imbriani. Sono i rumori dei vostri uomini di ordine. (*Rumori*).

Frascara. Desidererei quindi, prima di procedere oltre, di sapere se il ministro e la Commissione accettino il mio emendamento, nel qual caso rinunzierei a parlare, perchè sarebbe superflua ogni mia parola.

Colombo, ministro delle finanze. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Frascara all'articolo 4, e dichiaro inoltre sin d'ora di accettare gli emendamenti agli articoli 5 e 6 che ne sono la conseguenza.

Presidente. La Commissione accetta anche essa l'emendamento dell'onorevole Frascara?

Tripepi, relatore. La Commissione lo accetta. Conseguentemente dovrà sopprimersi il capoverso da noi aggiunto: « *Il Comune avrà la preferenza.* »

Presidente. Pongo a partito l'articolo 4 così modificato:

« Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1894, e rispettivamente al 1° gennaio 1895, non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 5. Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'articolo 4, ceduti al locale Comune gli immobili che pervenissero al Demanio dello Stato in seguito ad espropriazioni promosse per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1893 e seguenti. »

Essendo stato accettato l'emendamento dell'onorevole Frascara restano soppresse le parole « *o alla Congregazione di carità* » che erano nel testo della Commissione.

Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprietà del Comune o della Congregazione di carità e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 2^a), non potranno essere colpiti da imposta o sovrimposta. »

Anche in questo articolo conviene sopprimere le parole: « della Congregazione di carità. »

L'onorevole Visocchi ha un emendamento. Egli propone che alle parole: « non potranno essere colpiti da imposta o sovrimposta » si sostituisca: « non saranno gravati da imposta o sovrainposta. »

Colombo, ministro delle finanze. Mi pare che si possa accettare.

Daneo. Sarebbe meglio dire, *saranno esonerati*, perchè il dire non saranno gravati, pare si riferisca ad un'imposta futura e non a quella attuale.

Presidente. Acconsente onorevole ministro?

Colombo, ministro delle finanze. Sta bene, si dica *saranno esonerati*.

Presidente. Allora l'articolo 6 sarebbe il seguente:

« Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprietà del Comune e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 2^a), saranno esonerati da imposta e sovrimposta. »

Pongo a partito questo articolo 6 ed ultimo.

(È approvato).

Ora, prima di venire alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge faccio osservare alla Camera che sono iscritti nell'ordine del giorno due disegni di legge di poca importanza, che non daranno luogo a discussioni, e potrebbero quindi esser votati questa sera.

Occorre però che la Camera autorizzi la votazione contemporanea di cinque disegni di legge, perchè l'approvazione dei tre decreti, che hanno autorizzato le spese occorrenti per i funerali di alcuni nostri compianti colleghi implica l'approvazione di tre disegni di legge, che avrebbero anche potuto esser fusi in uno, ma per maggior regolarità sono stati mantenuti divisi; e quindi richiederanno tre vota-

zioni distinte. Ora, poichè il regolamento non ammette più di tre votazioni contemporanee, consentirà la Camera che per la circostanza si facciano cinque votazioni.

Voci. Sì! sì!

Discussione del disegno di legge: Approvazione delle maggiori spese di lire 30,000 sul capitolo n. 23 e di lire 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di lire 30,000 sul capitolo n. 61 e di lire 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.

Presidente. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« *Articolo unico.* Sono approvati gli aumenti di lire 77,000 al capitolo n. 8 « *Personale straordinario (Intendenze di finanza)* » e di lire 50,000 al capitolo n. 23 « *Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio* » e le diminuzioni di lire 77,000 al capitolo n. 7 « *Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Intendenze di finanza)* » e di lire 50,000 al capitolo 61 « *Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare metto a partito l'articolo unico, che ho letto.

(È approvato).

Discussione di tre disegni di legge per la conversione in legge di tre decreti per le spese occorrenti ai funerali di diversi deputati.

Presidente. Vengono ora i tre Decreti Reali da convertirsi in legge.

Si dà lettura del disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 323-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti).

« Art. 1. Il Decreto Reale 3 dicembre 1891 n. 656, col quale si stabilisce che sieno fatti

a spese dello Stato i funerali del compianto cavaliere avvocato nobile Carlo Cadorna, senatore del Regno, ministro di Stato, presidente del Consiglio di Stato, è convertito in legge.

« Art. 2. La spesa relativa sarà imputata al capitolo 8 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92 al quale verrà portato un aumento per la somma di lire 3,259.90 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. »

Si dà lettura del secondo disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 324-A).

La discussione è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Emilio Broglio, patriota per antica e costante fede, devoto all'Italia e dei primi a combattere per la sua indipendenza, già ministro della Corona, benemerito della lingua e delle lettere italiane, scrittore e storico illustre, morì povero e non lasciò alla vedova diritto a pensione.

Nella sua malattia fu soccorso dal ministro dell'interno e i suoi funerali sonosi fatti per riconoscenza nazionale a spese dello Stato. Ciò era giusto e doveroso.

Ma non dobbiamo dimenticare la sua vedova alla quale, lo illustre defunto, nella sua povertà, che pure onora la sua vita, non poté lasciare mezzi di modesta sussistenza. In onore della di lui memoria e per debito di riconoscenza verso questo eminente e benemerito patriota e illustre letterato, io penso che il Governo nazionale debba provvedere alla di lui povera vedova, e ne faccio, fiducioso, ora viva raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Dichiaro all'onorevole Cavalletto che terrò conto delle sue raccomandazioni, e che il Governo farà tutto quello che è possibile con i fondi, che saranno votati dal Parlamento, per esaudire i voti dell'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Ringrazio vivamente e fiduciosamente l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Pongo a partito quest'articolo 1°.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. La spesa relativa sarà imputata al capitolo n. 8 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92, al quale verrà

portato un aumento per la somma di lire 907,77 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. »

(È approvato).

Si dà lettura di un altro disegno di legge.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli).

Art. 1. Il Decreto Reale 3 marzo 1892, n. 89 col quale si stabilisce che siano fatti a carico dello Stato i funerali del compianto avvocato commendator Niccolò Ferracciù, deputato al Parlamento, vice-presidente della Camera dei deputati, è convertito in legge. »

« Art. 2. La spesa relativa sarà imputata al capitolo n. 8 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92, al quale verrà portato un aumento per la somma di lire 1,149.80 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. »

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Stelluti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Stelluti-Scala. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare per la sistemazione degli impiegati straordinari al servizio dello Stato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si discute e si approva la proroga dei lavori parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io credo che sia venuto il momento di prendere le solite vacanze pasquali; io credo che tanto i deputati, quanto il Governo, abbiano bisogno di queste vacanze; i deputati per acudirsi ai loro affari, il Governo per raccogliersi, come è di consuetudine, e per studiare quelle proposte, che esso stimerà opportune e convenienti.

Io quindi rompo senz'altro gl'indugi e prego la Camera di voler prendere le sue vacanze. (*Bravo!*)

Quanto a determinare la durata di esse, io mi rimetto, come è ben naturale, alla Camera

stessa. Però fo osservare che, secondo la consuetudine nostra, le vacanze durano sempre dai 20 giorni ad un mese.

Imbriani. Mai.

Di Rudini, presidente del Consiglio. In questi termini adunque la Camera scelga il giorno che crede opportuno per la fine delle vacanze; ma ripeto io ho creduto di rompere gl'indugi su questo riguardo, perchè credo che ciò risponda all'interesse stesso dei lavori parlamentari, che il Governo ha il dovere di dirigere. *(Benissimo!)*

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, che l'altro giorno fungeva da presidente del Consiglio, è ben strano di udire ora l'altro presidente del Consiglio... *(Oh! oh! — Si ride — Vivi rumori)*, fare la proposta, che ha fatto ora.

Comprendo ed ammiro la franchezza; ma la contraddizione fra questi due uomini di Governo è evidente. *(Rumori)*

Urlate pure; ma la contraddizione rimane, esiste, sta. *(Oh! oh!)*

Non capisco, del resto, quale linguaggio ragionevole sia questo degli urli. *(Ooh! ooh!)* Sarà il vostro linguaggio! *(Ai voti! ai voti!)*

Ora il presidente del Consiglio propone che le vacanze durino *tra i venti giorni ed il mese*; lasciando comprendere che egli desidera il termine di un mese piuttosto che quello di venti giorni. *(Ooh! ooh! — Ilarità — Ai voti!)*

Verremo ai voti, quando il presidente lo dirà. *(Si ride).*

Si capisce che al Governo possa convenire di stare un mese senza controllo. *(Ooh! ooh!)*

Sono i tutori dell'ordine, quelli che emettono queste grida poco umane; *(Si ride)* ma non conta; urlate pure!

Presidente. Venga all'argomento!

Voci. Avanti! avanti!

Presidente. Facciano silenzio!

Imbriani. Perciò mi oppongo assolutamente alla data di un mese. Assolutamente! *(Ai voti!)* Lascio poi al presidente del Consiglio tutta la brutta responsabilità della accettazione di questa lunga vacanza. Certamente non ci fa bella figura. *(Ooh! ooh!)*

Barzilai. Chiedo di parlare. *(Rumori)*

Presidente. Parli pure.

Barzilai. Non intendo fare proposte. Il presidente del Consiglio ha detto che, per con-

suetudine, si son sempre presi dai 25 ai 30 giorni di vacanza. *(Rumori).*

Voci. Ai voti! ai voti!

Barzilai. Da uno spoglio, che ho fatto degli atti parlamentari, relativamente alla durata delle vacanze di Pasqua, mi risulta che, nel 1885, si sono presi 15 giorni. *(Rumori).* nel 1890, otto giorni; nel 1891, otto giorni, quindi non si sono mai prese neppure tre settimane di vacanza. *(Ooh! ooh! — Rumori).*

Torrigiani. Poichè l'onorevole Imbriani ha dichiarato di opporsi, io ripresento la mia proposta dell'altro giorno, e cioè che la Camera si riunisca il 4 maggio. *(Bravo! a destra)*

Imbriani. C'è logica!

Voci. Ai voti! ai voti! *(Rumori).*

Imbriani. Come siete nevrotici! E le dichiarazioni di Nicotera ve le siete rimangiate? Bel Governo! *(Vivi rumori).*

Presidente. Non è più una Camera questa. Un poco più di dignità...

Imbriani. Non ne hanno proprio questi ministri!

Voci a destra. Un po' di galateo...

Presidente. Facciano silenzio!

Niccolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Niccolini. Facendo eco alle parole pronunciate nell'ultima tornata dall'onorevole ministro dell'interno, il quale si dimostrò lietissimo che la Camera non si aggiornasse per un tempo troppo lungo e poichè l'onorevole mio amico Torrigiani viene nuovamente a proporre la data del 4 maggio, che l'altro giorno fu accolta dal ministro con poco favore, io insisto perchè le vacanze non si prolunghino oltre il giorno 25, non derogando così dalle consuetudini della Camera.

Presidente. Verremo ai voti.

Vi sono due proposte. L'una perchè la Camera si aggiorni fino al 4 maggio, e l'altra perchè si aggiorni fino al 25 aprile...

Niccolini. Sarei desiderosissimo di sapere dall'onorevole presidente del Consiglio quale sia il di lui avviso sulle due proposte. *(Rumori e interruzioni a destra).*

Gli urli non mi commuovono. Mi fa specie che coloro i quali presentano una proposta, che tende a dare maggiori poteri al presidente per mantenere l'ordine nell'Assemblea, si facciano lecito di essere così poco rispettosi ed ossequenti al regolamento, che già esiste. *(Rumori).*

Tornò a ripetere che non mi commuovete punto...

Presidente. Onorevole Niccolini, non apostrofi i suoi colleghi!

Niccolini. La prego piuttosto di richiamarli all'ordine: è una vera mancanza di decoro e di educazione da parte loro... (*Proteste e rumori*).

Imbriani. Bravo Niccolini, bravo Niccolini!

Niccolini. ... Questi rumori e queste proteste non mi fanno veruna impressione!

Presidente. Io non so come la Camera possa perdere il sentimento della propria dignità a questo modo! (*Rumori*).

Niccolini. Siate almeno un po' tolleranti! (*Rivolgendosi a destra*).

Presidente. Abbiamo dunque due proposte...

Niccolini. Insisto perchè l'onorevole presidente del Consiglio si pronunzi per una delle due proposte! (*Vivi rumori*).

Imbriani. Parli il Governo. (*Rumori — Conversazioni*).

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Se l'onorevole Niccolini avesse avuto la cortesia di ascoltarmi con quell'attenzione con cui io lo ascolto, non mi avrebbe rivolta quella domanda. Perchè io, proponendo alla Camera di prendere le vacanze, le ho anche indicato il termine medio che esse ordinariamente hanno avuto nei passati anni... (*Interruzione dell'onorevole Barzilai*).

... Sarò anche stato inesatto, onorevole Barzilai, ma non credo di esserlo stato molto... Ho anche aggiunto che, quanto alla durata delle vacanze, il Governo lasciava giudice la Camera. Se dunque l'onorevole Niccolini m'avesse ascoltato bene, non mi avrebbe fatto la sua domanda. Del resto non ho nulla da aggiungere a quello che già dissi: che, cioè, mi rimetto interamente alla Camera.

Niccolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Niccolini. Non ho mancato di ascoltare l'onorevole presidente del Consiglio con tutta quella cortesia, che gli è dovuta, ed ho bene inteso le sue dichiarazioni. Ma, poichè nella seduta di sabato l'onorevole ministro dell'interno, ebbe la cortesia di rispondere ad alcuni degli oratori, che lo pregarono di esprimere francamente la sua opinione e quella del Governo, così io mi augurava che l'onorevole presidente

del Consiglio, con quella cortesia, che gli è propria, volesse usare a me la stessa cortesia rispondendo alla domanda, che mi sono permesso di rivolgergli. (*Oooh!*)

Presidente. Dunque due sono le proposte: una per l'aggiornamento fino al 4 maggio, tenendo seduta in questo giorno; l'altra per l'aggiornamento al 25 aprile, tenendo seduta in questo giorno.

Porro prima a partito la proposta più ampia, che è quella per l'aggiornamento al 4 maggio.

(*Dopo prova e controprova la Camera delibera di aggiornare le sue tornate al 4 maggio*).

Dunque il 4 maggio si terrà seduta. Rimane fino da ora stabilito che nell'ordine del giorno di quella tornata sarà inscritta come primo argomento la prima lettura del disegno di legge relativo agli Istituti di credito.

De Zerbi. Ma il disegno di legge è stampato?

Presidente. Sarà distribuito domani; e cioè entro i cinque giorni prescritti dal regolamento.

Prego poi la Camera di volermi autorizzare a ricevere le relazioni, che saranno presentate durante le ferie, e di farle stampare e distribuire.

La Camera mi dà questa facoltà? (*Sì! sì!*)

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adami — Afan de Rivera — Amadei — Angeloni — Anzani — Arbib — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Barazzuoli — Barzilai — Beltrami — Bertolotti — Bettolo — Bianchi — Billi Pasquale — Bonacossa — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Branca — Brin — Brunetti — Brunicardi — Bufardecchi — Buttini.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvanese — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carezzi — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Centi — Chiala — Chiapusso — Chigi — Chimirri — Clementini — Cocco-Ortu — Cocozza — Colombo — Comin — Conti — Coppino — Corsi — Costa Alessandro — Costantini — Cremonesi — Curcio — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — Delvecchio — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Zerbi — Di Belgioioso — Di Collobiano — Dilingenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ellena — Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Faina — Falconi — Faldella — Farina — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortis — Franceschini — Frascara — Fratti — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gamba — Garelli — Gasco — Genala — Giampietro — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Grimaldi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lazzaro — Lochis — Lovito — Lucca — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Maffi — Maranca-Antinori — Marazio Anibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martini Ferdinando — Maurigi — Maury — Meardi — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Minolfi — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli.

Napodano — Narducci — Niccolini — Nicolosi.

Odescalchi — Omodei.

Pais-Serra — Panattoni — Panizza Mario — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Patamia — Pelloux — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli-Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Poli — Pugliese — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Ricci — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Adolfo — Ruspoli.

Salandra — Salaris — Sampieri — Santini — Saporito — Sardi — Sella — Serra — Simonetti — Sineo — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Testa — Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tondi

— Torelli — Torrigiani — Treves — Tripepi — Turbiglio.

Vagliasindi — Valli Eugenio — Visocchi — Vollaro-De Lieto Roberto.

Zainy — Zappi — Zucconi.

Mancanti al voto senza regolare congedo:

Adamoli — Agnini — Alimena — Altobelli — Amato-Pojero — Andolfato — Antonelli — Armirotti.

Baccelli — Badini — Balenzano — Balestreri — Baroni — Basetti — Basini — Berio — Berti Ludovico — Bertollo — Billia Paolo — Bonacci — Bonajuto — Bonardi — Bonghi — Bobbio — Boselli — Bovio — Broccoli.

Canevaro — Canzio — Capilongo — Capilupi — Capoduro — Cardarelli — Carnazza-Amari — Casati — Casilli — Castoldi — Castorina — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Cerruti — Chiesa — Cianciolo — Cittadella — Coffari — Colajanni — Colocci — Compans — Corradini — Corvetto — Costa Andrea — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curati.

D'Arco — Dari — De Bernardis — De Cristofaro — De Lieto — De Luca — Demaria — De Murtas — De Salvio — De Seta — De Simone — Di Balme — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Camporeale — Dini — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati.

Engel — Episcopo.

Facheris — Falsone — Fani — Favale — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Franzi — Fulci.

Galimberti — Gallotti — Garibaldi — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giorgi — Giovanelli — Gorio — Grassi Paolo — Grippo — Grossi — Guelpa — Guglielmini.

Indelli.

Jannuzzi.

Lagasi — La Porta — Leali — Lo Re — Luchini — Luporini — Luzi.

Maffei — Marinuzzi — Marselli — Martelli — Martini Gio. Batt. — Massabò — Matera — Mazzella — Mazziotti — Mellusi — Merello — Mezzacapo — Mocenni — Monti — Mordini — Morin — Muratori — Mussi.

Nicoletti — Nicotera — Nocito.

Pace — Paita — Palberti — Pandolfi — Pandolfi — Panizza Giacomo — Pansini — Paolucci — Parona — Parpaglia — Pasquali — Passerini — Pavoni — Pellegrini — Petroni Gian Domenico — Petronio Francesco — Peyrot — Pierotti — Placido — Plebano

Polvere — Pompilj — Consiglieri — Pram-
polini — Prinotti — Puccini.

Quintieri.

Raggio — Rampoldi — Rinaldi Pietro —
Riola Errico — Riolo Vincenzo — Ronchetti
— Roux — Rubini — Ruggieri.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga-Visconti
Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare —
Sani Giacomo — Sani Severino — Sanvitale
— Scarselli — Sciacca della Scala — Sem-
mola — Senise — Severi — Siacchi — Simeoni
— Simonelli — Spirito — Stanga — Strani —
Summonte.

Tabacchi — Tajani — Tasca-Lanza — Tassi
— Tortarolo.

Vacchelli — Valle Angelo — Vendemini —
Vetroni — Vienna — Villa — Vollaro Saverio.
Ranardelli — Zanolini — Zeppa.

Sono in congedo regolare:

Alli-Maccarani — Ambrosoli — Amore —
Arnaboldi — Arrivabene.

Bastogi — Benedini — Bertolini — Boc-
chialini — Bordonali.

Calvi — Campi — Casana — Castelli —
Chiaradia — Chinaglia — Colonna-Sciarra —
Cucchi Luigi.

D'Adda — De Martino — De Pazzi — De
Puppi.

Fede — Flaùti — Florena.

Gianolio.

Lanzara — Levi — Luciani.

Maluta — Marzin — Maurogordato — Maz-
zoni — Miniscalchi — Molmenti.

Nasi Carlo.

Orsini-Baroni.

Patrizi — Pavoncelli — Perrone — Poggi
— Ponti.

Rava — Rolandi — Rossi Gerolamo.

Silvestri.

Tommasi-Crudeli.

Vaccaj — Vendramini.

Sono ammalati:

Auriti.

Beneventani — Berti Domenico — Borrelli.
Calpini — Capozzi — Carmine — Cibrario
— Cipelli.

Della Valle — De Renzi.

Ferrari-Corbelli — Fortunato.

Gentili.

Lorenzini — Lugli.

Mirabelli.

Nasi Nunzio.

Penserini.

Rosano.

Seismit-Doda — Sorrentino — Speroni.

Tegas — Tenani — Torraca — Trompeo.

Ungaro.

Vischi.

Zuccaro-Floresta.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Brunialti.

Franchetti.

Oddone.

Ridolfi.

Sanfilippo.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Annunciasi una domanda d'interrogazione.

Presidente. Comunico alla Camera la se-
guente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare
l'onorevole presidente del Consiglio per sa-
pere se è vero che il Governo ha iniziato un
procedimento giudiziario all'estero per recu-
perare opere d'arte di sommo pregio trafu-
gate da Roma.

« F. Mariotti. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'or-
dine del giorno.

Raccomandazioni diverse.

Marazzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marazzi. Avrei desiderato che fosse pre-
sente il ministro dei lavori pubblici per do-
mandargli a che punto si trovano gli studi
relativi alle Convenzioni marittime. Giorni
sono, in seguito ad una domanda consimile,
il ministro ebbe a dire che prima delle va-
canze pasquali avrebbe fornito alla Commis-
sione i documenti necessari per la relazione.
Se questi documenti non vengono presentati,
non so come la Commissione potrà continuare
i suoi lavori, e come si potranno discutere le
Convenzioni prima del 1° luglio.

Presidente. Il ministro dei lavori pubblici
non è presente.

Marazzi. È presente il relatore della Com-

missione, il quale potrebbe darci in proposito qualche schiarimento.

Cocco-Ortu. Anche a me rincresce che non sia presente il ministro dei lavori pubblici.

Da parte mia non sono nella condizione di poter dare all'onorevole Marazzi schiarimenti e notizie maggiori di quelle che diede alla Camera pochi giorni or sono quel ministro, quando rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Imbriani, dichiarò che avrebbe mandato alla Commissione entro breve termine le ultime modificazioni fatte alle Convenzioni marittime non solo per ciò che concerne l'ordinamento dei servizi, ma anche alcuni patti sostanziali delle medesime.

Finora, per ragioni che ignoro, ma che devo supporre plausibili, quelle modificazioni non furono ufficialmente comunicate. Se verranno durante le vacanze, per parte mia, sarò agli ordini della Commissione; ma dubito che la medesima possa riunirsi e che i commissari possano venire a Roma prima che si riprendano i lavori parlamentari.

Il ritardo lo credo effetto dello studio e del desiderio di eliminare difficoltà, di soddisfare legittime aspirazioni. Ma ad ogni modo debbo declinare ogni responsabilità mia e della Commissione, se non potranno in tempo utile discutersi le Convenzioni marittime.

Presidente. Non essendo presente il ministro delle poste e dei telegrafi, mi farò premura di fargli conoscere il desiderio espresso dall'onorevole Marazzi.

Toaldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Toaldi. Rivolgo una preghiera all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio, e cioè che voglia convocare il Consiglio di agricoltura, che da due anni non è stato convocato.

Vi sono stati dei concorsi e dalle Commissioni sono stati assegnati i premi; ma questi non furono aggiudicati per mancanza dell'approvazione del Consiglio di agricoltura, approvazione prescritta dal regolamento.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Posso assicurare l'onorevole Toaldi che il Consiglio di agricoltura sarà convocato.

Toaldi. La ringrazio.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. »

Presenti e votanti 214

Maggioranza 108

Voti favorevoli . . . 141

Voti contrari . . . 73

(La Camera approva).

« Approvazione delle maggiori spese di lire 50,000 sul capitolo n. 23 e di lire 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di lire 50,000 sul capitolo n. 61 e di lire 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92. »

Presenti e votanti 214

Maggioranza 108

Voti favorevoli . . . 155

Voti contrari . . . 59

(La Camera approva).

« Conversione in legge del Regio decreto 3 marzo 1892, n. 89, relativo ai funerali di Niccolò Ferracciù. »

Presenti e votanti 214

Maggioranza 108

Voti favorevoli . . . 170

Voti contrari . . . 44

(La Camera approva).

« Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1891, n. 657, relativo ai funerali di Carlo Cadorna. »

Presenti e votanti 214

Maggioranza 108

Voti favorevoli . . . 169

Voti contrari . . . 45

(La Camera approva).

« Conversione in legge del Regio decreto

22 febbraio 1892, n. 69 relativo ai funerali di Emilio Broglio. »

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	161
Voti contrari	53

(La Camera approva).

La Camera si aggiorna al 4 maggio.

La seduta termina alle 7.5.

Ordine del giorno per la tornata del 4 maggio.

Sorteggio degli Uffici.

1. Prima lettura del disegno di legge: Riordinamento degli istituti di emissione. (333).

Discussione del disegno di legge:

2. Sulle conservatorie delle ipoteche (Allegato C del disegno di legge n. 237. Provvedimenti finanziari).

3. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

4. Svolgimento di una mozione del deputato Imbriani-Poerio circa gli ufficiali che contraessero matrimonio senza permesso.

5. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Provincie. (165)

6. Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144)

7. Per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili. (265)

8. Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (292)

9. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni. (238)

10. Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. (316-A)

11. Svolgimento di una mozione del deputato Bonghi ed altri, relativa a modificazioni agli articoli 393, 394, e 401 del Codice penale.

12. Circa la concessione della cittadinanza italiana agli ufficiali dell'esercito e della marina che non la posseggono. (279)

13. Approvazione di maggiori spese di lire 35,000 al capitolo n. 20 e di lire 37,000 al capitolo n. 23 e della diminuzione di lire 72,000 al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1891-92. (327)

14. Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie. (120-B) (*Emendato dal Senato*).

15. Relazione della Commissione permanente sul Regio Decreto 10 luglio 1891, registrato con riserva dalla Corte dei Conti. (Documento IV *quinquies-A*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

